

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 161 C.P.P.

Cassazione Civile

Irreperibilità dell'indagato o dell'imputato - conseguenze in tema di patrocinio a spese dello Stato

In tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non sufficiente l'avvenuto svolgimento, da parte del difensore, della normale attività che nel rito civile è propedeutica alla riscossione del credito, consistente nella parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine e nell'istanza di ingiunzione e relativa emissione del decreto poi notificato, unitamente al precetto, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., dopo ricerche anagrafiche - assumendo la necessità di operare ulteriori ricerche dell'assistito, di nazionalità polacca, anche in relazione ad altri nominativi con i quali era stato identificato, nonché di effettuare ricerche presso l'ambasciata ed il consolato di Polonia). (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 28/06/2005)

Sez. II, sent. n. 17021 del 20-07-2010 (ud. del 10-06-2010), Ciotti c. Ufficio Entrate Roma e altri (rv. 614907)

Cassazione Penale

Notificazione all'imputato all'estero

La previsione di cui all'art. 169 cod. proc. pen., che disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando al soggetto che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essergli data notizia di un procedimento penale, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le relative notificazioni di atti. Detta disposizione, tuttavia, non si applica nella diversa ipotesi in cui si sia già svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; in tal caso ove la notificazione presso il predetto domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa deve essere effettuata ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore. (Dichiara inammissibile, App. Lecce s.d. Taranto, 02/05/2011)

Sez. II, sent. n. 14248 del 10-04-2012 (ud. del 10-04-2012), (rv. 252489)

Cassazione Penale

Notificazione a uno solo dei due difensori

È legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei due difensori dell'imputato. (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 10/02/2011)

Sez. VI, sent. n. 6934 del 16-01-2012 (ud. del 16-01-2012), (rv. 252038)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

Il rifiuto del domiciliatario di ricevere la notifica dell'estratto contumaciale rende legittima - stante l'impossibilità della notifica presso il domicilio eletto - l'adozione della formalità di notificazione, contemplata dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., della consegna dell'atto al difensore. (Rigetia, Trib. Bolzano, 26/05/2011)

Sez. I, sent. n. 4783 del 25-01-2012 (ud. del 25-01-2012), (rv. 251863)

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

La notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato sebbene in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario. (Dichiara inammissibile, App. Genova, 07 aprile 2010)

Sez. II, sent. n. 6910 del 25-01-2011 (ud. del 25-01-2011), (rv. 249360)

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

La notificazione degli atti all'imputato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione (nella specie, all'affidamento in prova al servizio sociale) va effettuata nelle forme previste per gli imputati non

detenuti, dal momento che l'applicazione di una misura alternativa postula una condizione di libertà. (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 08/10/2010)
Sez. II, sent. n. 45047 del 16-11-2011 (ud. del 16-11-2011), (rv. 251358)

Cassazione Penale

Oneri di comunicazione dell'imputato - esclusioni

Il soggetto che abbia eletto domicilio ex art. 161, comma primo, cod. proc. pen. non è tenuto a comunicare la variazione che derivi non dal suo volontario trasferimento, ma dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla P.A. (Annulla con rinvio, App. Napoli, 24/03/2010)
Sez. III, sent. n. 11150 del 07-12-2011 (ud. del 07-12-2011), (rv. 252439)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l'imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere). (Rigetta, Trib. Roma, 11/06/2010)
Sez. Unite, sent. n. 28451 del 28-04-2011 (ud. del 28-04-2011), (rv. 250120)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Per ritenere l'impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato od eletto, e procedere con la notificazione dello stesso presso il difensore, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere reperito l'imputato, ma occorre un "quid pluris", ovvero che all'esito di un accertamento eseguito "in loco" risulti che l'elezione di domicilio era mancante od insufficiente, ovvero che l'imputato si sia trasferito altrove. (Vedi Sez. un. n. 28451 del 28.4. - 19.7.2011, Pedicone, in motivazione). (Annulla con rinvio, App. Ancona, 24/01/2011)
Sez. II, sent. n. 48349 del 07-12-2011 (ud. del 07-12-2011), (rv. 252059)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto - morte del difensore domiciliatario, obblighi dell'imputato

In tema di notificazioni, qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, successivamente deceduto, all'imputato incombe l'obbligo di comunicare la morte del domiciliatario, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, è legittima la notificazione effettuata mediante consegna dell'atto al secondo difensore di fiducia, rivestendo, tuttavia, in tal caso, il professionista non già la veste di domiciliatario bensì quella di semplice consegnatario. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 30/06/2010)
Sez. IV, sent. n. 34377 del 13-07-2011 (ud. del 13-07-2011), (rv. 251114)

Cassazione Penale

Notificazione in luogo diverso dal domicilio dichiarato

La notifica all'imputato eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario è valida anche se materialmente effettuata presso un luogo diverso da quello indicato nell'atto di elezione. (Nella specie, relativa a modifica della contestazione del P.M. in udienza effettuata direttamente a mani del difensore dell'imputato contumace, la S.C. ha osservato che detto difensore avrebbe potuto chiedere anche la sospensione del dibattimento e, comunque, eccepire immediatamente la nullità a regime intermedio verificatasi). (Rigetta, Trib. Napoli, 13/04/2010)
Sez. III, sent. n. 41432 del 29-09-2011 (ud. del 29-09-2011), (rv. 251473)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

L'impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli art. 161, comma quarto e 157 comma ottavo bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso

dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale. (Annulla con rinvio, App. Genova, 02/12/2009) Sez. V, sent. n. 22745 del 21-04-2011 (ud. del 21-04-2011), (rv. 250408)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia di un'unica copia dell'atto da notificare (nella specie, il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello) è valida se risulti esplicitato, o sia comunque desumibile, che la notificazione stessa è stata eseguita in proprio e nella veste di domiciliatario dell'imputato. (Annulla senza rinvio, App. Bergamo, 06 aprile 2009) Sez. VI, sent. n. 36020 del 24-05-2011 (ud. del 24-05-2011), (rv. 250777)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto e 157 comma ottavo-bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 09/11/2010) Sez. VI, sent. n. 42699 del 27-09-2011 (ud. del 27-09-2011), (rv. 251367)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

È legittima la notifica, nella specie del decreto di citazione per il giudizio d'appello, presso il difensore in ragione dell'impossibilità di procedere presso il domicilio dichiarato, pur se agli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, nel caso in cui questi non ne abbia fatto oggetto di espressa comunicazione per la variazione del domicilio. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la notifica presso il difensore, pur avendo l'imputato, nella nomina di un nuovo difensore, dichiarato di risiedere in altro luogo, senza, però, manifestare la volontà di variare il domicilio precedentemente indicato ai fini delle notificazioni). (Rigettab, App. Brescia, 24/05/2010) Sez. II, sent. n. 31056 del 13-05-2011 (ud. del 13-05-2011), (rv. 251022)

Cassazione Penale

Modalità della notifica al domiciliatario

La notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. (Rigettab, Trib. Roma, 11/06/2010) Sez. Unite, sent. n. 28451 del 28-04-2011 (ud. del 28-04-2011), (rv. 250121)

Cassazione Penale

Restituzione nel termine - presunzione di conoscenza

Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d'ufficio, presso cui l'imputato aveva eletto domicilio al momento del suo arresto, e che peraltro aveva esercitato il suo ufficio esclusivamente al momento della convalida, non apparendo tale elemento idoneo a superare la presunzione (semplice) di non conoscenza del processo e di assenza di una volontaria rinuncia a comparire e difendersi che l'art. 175 cod. proc. pen. collega alla condizione di contumace. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 16 marzo 2011) Sez. I, sent. n. 24 del 14-12-2011 (ud. del 14-12-2011), (rv. 251683)

Cassazione Penale

Nullità della notificazione

La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, causata dall'essere stata effettuata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale invece che mediante consegna di copia al difensore, attese l'impossibilità di notificazione al domicilio eletto, è sanata, dato il carattere relativo avendo riguardo ad un atto preliminare al dibattimento, se non eccepita entro il termine di cui *all'art. 491 cod.proc.pen.* (Rigetta, Trib. Catania, 19/01/2010)

Sez. II, sent. n. 26221 del 25-03-2011 (ud. del 25-03-2011), (rv. 250887)

Cassazione Penale

Nullità della notificazione

È nulla la notifica eseguita mediante consegna al difensore a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto, laddove il verbale di elezione a suo tempo redatto non contenga l'indicazione dell'autorità procedente, dal momento che tale requisito è necessario per consentire all'imputato di effettuare la comunicazione di ogni eventuale mutamento del domicilio stesso. (Annulla con rinvio, App. Firenze, 09/07/2010)

Sez. III, sent. n. 34893 del 14-07-2011 (ud. del 14-07-2011), (rv. 250823)

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

La notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della *legge 28 febbraio 2008, n. 31*, senza l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo. (Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Verona, 30 Dicembre 2009)

Sez. VI, sent. n. 3827 del 17-11-2010 (ud. del 17-11-2010), (rv. 249370)

Cassazione Penale

Dichiarazione di domicilio - volontà dell'imputato

La mera enunciazione da parte dell'imputato del proprio domicilio nell'intestazione dell'atto di nomina del difensore di fiducia non costituisce indice della sua volontà di dichiarare il proprio domicilio presso l'indirizzo indicato. (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 04 maggio 2010)

Sez. VI, sent. n. 42916 del 19-11-2010 (ud. del 19-11-2010), (rv. 248827)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Le notificazioni successive a quella effettuata con consegna al difensore per impossibilità di notificazione al domicilio eletto o dichiarato non devono essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nei luoghi sopra indicati. (Rigetta, App. Milano, 06 Novembre 2008)

Sez. II, sent. n. 22324 del 27-04-2010 (ud. del 27-04-2010), (rv. 247550)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

L'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all'ufficiale giudiziario. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'ufficiale giudiziario aveva appreso dai vicini di casa dell'imputato del suo allontanamento in altra zona della città individuata solo genericamente, ha precisato che non rileva la circostanza che, successivamente alla consegna al difensore per impossibilità della prima notifica al domicilio eletto, le ulteriori notifiche siano state bene eseguite all'originario domicilio). (Rigetta, App. Palermo, 03 dicembre 2009)

Sez. III, sent. n. 35048 del 08-07-2010 (ud. del 08-07-2010), (rv. 248335)

Cassazione Penale

Notificazione in luogo diverso dal domicilio dichiarato

La notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio d'appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 20 maggio 2009)

Sez. III, sent. n. 20349 del 16-03-2010 (ud. del 16-03-2010), (rv. 247109)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui *all'art. 180 cod. proc. pen.* (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità, in quanto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato, la notificazione non era stata inidonea a determinare la effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo ed il difensore comparso all'udienza dibattimentale nulla aveva eccepito al riguardo). (Annulla in parte con rinvio, App. Caltanissetta, 07/10/2008)
Sez. IV, sent. n. 15081 del 08-04-2010 (ud. del 08-04-2010), (rv. 247033)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

L'irritualità dell'elezione di domicilio per le notificazioni eseguita dall'indagato presso un soggetto - nella specie, il difensore nominando "ex officio" a norma *dell'art. 97 cod. proc. pen.* - la cui identità gli sia sconosciuta nel momento in cui la effettua, non osta all'operatività del disposto *dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.*, a norma del quale la notifica è effettuata mediante consegna al difensore quando, nei casi previsti dai commi primo e terzo, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonei". (Nella specie si è ritenuta valida la notifica all'imputato del decreto di rinvio a giudizio, effettuata presso lo studio del difensore di ufficio, a lui ignoto all'atto dell'elezione di domicilio). (Annulla con rinvio, App. Ancona, 05 maggio 2009)
Sez. V, sent. n. 34561 del 15-06-2010 (ud. del 15-06-2010), (rv. 248174)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

Il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto determina il venir meno dell'elezione di domicilio, legittimando la notifica presso il difensore ai sensi *dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.* (Annulla senza rinvio, App. Cagliari, 16 Giugno 2009)
Sez. IV, sent. n. 31658 del 20-05-2010 (ud. del 20-05-2010), (rv. 248099)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

In tema di notificazione eseguita a mani del difensore dell'imputato per essere divenuta impossibile quella nel domicilio dichiarato o eletto, ad integrare l'impossibilità della notificazione stessa non basta l'assenza o l'allontanamento temporaneo dell'imputato stesso dal luogo indicato, ma occorre l'avvenuto trasferimento altrove del domicilio o la sopravvenienza di altra causa che renda definitivamente impossibile la notifica in quel luogo. (Nella specie si è ritenuta correttamente eseguita la notificazione nel luogo indicato dall'imputato a seguito del suo mancato reperimento, accompagnato dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario "sconosciuto al civico"). (Rigetta, Trib. Sant'Angelo Dei Lombardi, 26 ottobre 2009)

Sez. I, sent. n. 36235 del 23-09-2010 (ud. del 23-09-2010), (rv. 248297)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

Ai fini dell'individuazione del difensore al quale occorre notificare l'estratto contumaciale di sentenza in luogo dell'imputato a causa dell'inidoneità del domicilio da quest'ultimo dichiarato (o eletto), occorre avere riguardo al momento in cui - rilevata la necessità di procedere a tale forma di notifica e disposto che si proceda a norma *dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.* - la notificazione viene spedita. Ne consegue che, qualora, anteriormente alla notificazione, l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia, a quest'ultimo, e non a quello d'ufficio che lo abbia assistito nel giudizio di merito, va eseguita la predetta notificazione, a nulla rilevando che la citata nomina sia avvenuta in data posteriore alla sentenza. (Annulla con rinvio, Trib. Milano, 16 dicembre 2009)

Sez. I, sent. n. 40817 del 14-10-2010 (ud. del 14-10-2010), (rv. 248465)

Cassazione Penale

Rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio

La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora il rifiuto di sottoscrizione sia dovuto alla protestata difformità del verbale stesso dalle dichiarazioni raccolte ovvero all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio. (Annulla con rinvio, Trib. Bologna, 01 marzo 2010)
Sez. V, sent. n. 35506 del 01-07-2010 (ud. del 01-07-2010), (rv. 248497)

Cassazione Penale

Successive notificazioni in caso di mancanza di domicilio "dichiarato, eletto o determinato"

L'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta che anche le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore, qualora la loro esecuzione presso il domicilio sia nel frattempo ritornata ad essere praticabile. (Rigettab, App. Genova, 01/02/2008)
Sez. VI, sent. n. 34341 del 15-04-2010 (ud. del 15-04-2010), (rv. 248238)

Cassazione Penale

Notifica all'imputato detenuto

Lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, non impone, se l'autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell'interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 22/10/2008)
Sez. II, sent. n. 32588 del 03-06-2010 (ud. del 03-06-2010), (rv. 247980)

Cassazione Penale

Notifica all'imputato detenuto

È valida la notifica all'imputato detenuto anche per altra causa eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore domiciliatario). (Rigettab, App. Bologna, 24/06/2008)
Sez. VI, sent. n. 1416 del 07-10-2010 (ud. del 07-10-2010), (rv. 249191)

Cassazione Penale

Nullità della notificazione

La nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini di deduzione di cui *all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.*. (Annulla con rinvio, App. Napoli, 21/11/2008)
Sez. II, sent. n. 35345 del 12-05-2010 (ud. del 12-05-2010), (rv. 248401)

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

L'elezione di domicilio effettuata nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto e sono pertanto valide le notifiche degli avvisi relativi a tale procedimento eseguite al suddetto domicilio. (Dichiara inammissibile, App. Taranto, 21 novembre 2002)
Sez. IV, sent. n. 7300 del 29-01-2009 (ud. del 29-01-2009), D.V. (rv. 242868)

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. Ne consegue che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi *dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen.*, è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato. (Fattispecie in cui, nonostante l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato al momento della sua dimissione dalla casa circondariale, la S.C. ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, eseguita presso il domicilio dallo stesso precedentemente eletto). (Rigettab, App. Roma, 18 ottobre 2006)
Sez. VI, sent. n. 49498 del 15-10-2009 (ud. del 15-10-2009), S.F. (rv. 245650)

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia - rituale comunicazione all'Autorità procedente del mutamento di domicilio, effetti

Il mutamento della elezione di domicilio, se ritualmente effettuato e comunicato all'autorità procedente, comporta la revoca della precedente elezione. (Fattispecie in cui la citazione per il giudizio d'appello è stata effettuata presso il precedente domicilio eletto dall'imputata, nonostante la nuova elezione di domicilio presso il suo difensore). (Annulla con rinvio, App. Venezia, 28 Marzo 2006)
Sez. VI, sent. n. 20384 del 21-04-2009 (ud. del 21-04-2009), M.Z.C.F. (rv. 243856)

Cassazione Penale

Dichiarazione di domicilio

La dichiarazione di domicilio è atto dell'imputato che non richiede l'assistenza del difensore e può essere compiuto, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 161 comma primo cod. proc.pen., con una comunicazione all'autorità procedente o con una dichiarazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui l'imputato stesso si trova. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 13 marzo 2005)
Sez. II, sent. n. 20063 del 25-03-2009 (ud. del 25-03-2009), F.A. (rv. 244728)

Cassazione Penale

Omesso avvertimento all'imputato

In tema di notificazioni, l'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notifica esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio, e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato. (Rigettab, Trib. Fermo, 5 giugno 2008)
Sez. III, sent. n. 7130 del 15-01-2009 (ud. del 15-01-2009), M.F. (rv. 242676)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Una volta notificato con esito positivo, nella residenza anagrafica dell'imputato, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, le successive notificazioni, divenute impossibili in tale luogo, sono legittimamente effettuate al difensore, in assenza di comunicazione di avvenuto mutamento di domicilio da parte dell'imputato medesimo. (Rigettab, Trib. Milano, 10 Giugno 2008)
Sez. I, sent. n. 10427 del 20-02-2009 (ud. del 20-02-2009), M.R. (rv. 242901)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell'atto a mani del difensore, per l'impossibilità di eseguirla nel domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, non devono necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel suddetto domicilio, ma possono essere eseguite direttamente nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.. (Rigettab, Trib. Ferrara, 20 ottobre 2006)
Sez. I, sent. n. 9506 del 12-02-2009 (ud. del 12-02-2009), J.M. (rv. 242982)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

Nell'ipotesi in cui vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita presso il difensore di fiducia è valida anche se materialmente effettuata presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, poiché ciò che rileva è il vincolo fiduciario tra il cliente e l'avvocato e non il dato topografico della sede di uno degli studi professionali di quest'ultimo. (Rigettab, App. Roma, 18 ottobre 2006)
Sez. VI, sent. n. 49498 del 15-10-2009 (ud. del 15-10-2009), S.F. (rv. 245649)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

È legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore qualora l'imputato non sia stato reperito al domicilio dichiarato e non abbia comunicato il diverso domicilio, ancorché risultante dagli atti (nella specie dal certificato anagrafico), in quanto non è consentita alcuna deroga all'espressa previsione dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., che impone l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto stabilendo che, in caso contrario, la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore. (La Corte ha

altresi rilevato che il diverso recapito o luogo di residenza di cui venga a conoscenza l'ufficiale notificatore che abbia inutilmente esperito la notifica al domicilio dichiarato o eletto è irrilevante ex art. 161, ove non abbia formato oggetto di comunicazione, ex art. 162 cod. proc. pen., né può rilevare ai fini della notifica ex art. 157 cod. proc. pen. che delinea un sistema alternativo a quello configurato dall'art. 161 cod. proc. pen., che è in sé chiuso e non ammette 'contaminazioni con il primo.) (Dichiara inammissibile, App. Venezia, 04/03/2009)

Sez. V, sent. n. 42399 del 18-09-2009 (ud. del 18-09-2009), D.S. (rv. 245819)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducial termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato. (La Corte ha precisato che non è consentito al tribunale né rinviare l'udienza per rintracciare i soggetti aventi diritto all'avviso né adottare la declaratoria d'irreperibilità dell'indagato, derivandone che, in caso di mancato rinvenimento di quest'ultimo nei luoghi da lui indicati o risultanti dagli atti, la notifica deve essere effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.). (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Agrigento, 20 ottobre 2008)

Sez. III, sent. n. 26593 del 19-05-2009 (ud. del 19-05-2009), V.C. (rv. 244331)

Cassazione Penale

Modalità della notifica al domiciliatario

È legittimo l'uso del telefax per la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame all'imputato non reperibile al domicilio eletto e che, pertanto, riceve la notificazione per mezzo della consegna di copia al difensore, mero e necessario recettore dell'atto medesimo. (Rigettag, Trib. lib. Bologna, 4 maggio 2009)

Sez. III, sent. n. 46703 del 03-11-2009 (ud. del 03-11-2009), C.J. (rv. 245406)

Cassazione Penale

Notifica a mani del difensore dell'estratto contumaciale della sentenza - effetti

In tema di restituzione nel termine, non può farsi discendere dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d'ufficio domiciliatario l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile "aliunde". (Annulla con rinvio, Trib. Treviso, 12 Aprile 2008)

Sez. I, sent. n. 3746 del 16-01-2009 (ud. del 16-01-2009), D.D.A. (rv. 242535)

Cassazione Penale

Notifica a mani del difensore dell'estratto contumaciale della sentenza - effetti

La notifica dell'estratto contumaciale di sentenza è ritualmente effettuata presso uno solo dei difensori domiciliatari dell'imputato, non sussistendo un diritto di costui a una duplice notificazione dell'unico atto, giacché, in considerazione dell'affidamento proprio della difesa fiduciaria, in difetto di specifici e inequivocabili elementi indicativi del contrario, può ritenersi ragionevolmente raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell'imputato medesimo, senza che occorra una notificazione anche all'altro difensore. (Fattispecie in tema di richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale). (Rigettag, Trib. Roma, 27/05/2009)

Sez. I, sent. n. 49736 del 27-11-2009 (ud. del 27-11-2009), M.R. (rv. 245975)

Cassazione Penale

Modifica di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio

Integra una nullità relativa, riguardante un atto preliminare al dibattimento, la notifica del decreto di citazione a giudizio nel domicilio eletto dall'imputato prima di una successiva dichiarazione di domicilio, nullità che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (In motivazione la Corte ha precisato che tale nullità è assoluta soltanto nel caso in cui la notifica risulti idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato). (Rigettag, App. Ancona, 10 giugno 2008)

Sez. III, sent. n. 43859 del 14-10-2009 (ud. del 14-10-2009), P.A. (rv. 245267)

Cassazione Penale

Modifica di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio

È valida la dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in sostituzione di quella già precedentemente eseguita, a nulla

rilevando che essa sia resa contestualmente a un atto del procedimento avente diversa finalità. Ne consegue che, in caso di accertata impossibilità di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado nel domicilio così dichiarato, legittimamente essa viene eseguita mediante consegna al difensore. (Dichiara inammissibile, App. Catania, 26 maggio 2008)
Sez. feriale, sent. n. 37136 del 03-09-2009 (ud. del 03-09-2009), C.F.

Cassazione Penale

Modifica di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio

È nulla la notificazione eseguita presso il difensore dell'imputato a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., allorché sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato. (Annulla con rinvio, App. Salerno, 07/06/2007)

Sez. II, sent. n. 45565 del 21-10-2009 (ud. del 21-10-2009), E.A. (rv. 245629)

Cassazione Penale

Modifica di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio

L'onere di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell'amministrazione comunale, dato che l'ufficiale giudiziario non ha il potere né il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento. (Rigetta, App. Roma, 08 maggio 2008)

Sez. II, sent. n. 27547 del 25-03-2009 (ud. del 25-03-2009), D.A. (rv. 244663)

Cassazione Penale

Erronea notificazione al difensore d'ufficio - nullità sanabile

È nulla la notificazione eseguita presso il difensore dell'imputato a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., allorché sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato, in quanto la citata disposizione trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (nella specie, decreto di citazione per il giudizio di appello). (Annulla senza rinvio, App. Trieste, 13 maggio 2008)

Sez. II, sent. n. 25671 del 19-05-2009 (ud. del 19-05-2009), S.G.P. (rv. 244167)

Cassazione Penale

Mancanza di valida dichiarazione di domicilio - notificazione presso l'effettiva residenza

In mancanza di una valida dichiarazione di domicilio le notificazioni, ove risultino comunque agli atti il luogo di effettiva residenza dell'imputato, per pregresse e specifiche attività di ricerca, devono essere eseguite in detto luogo e non con consegna di copia dell'atto al difensore. (Annulla con rinvio, App. Salerno, 3 Ottobre 2006)

Sez. VI, sent. n. 21560 del 15-04-2009 (ud. del 15-04-2009), D.B.V. (rv. 244346)

Cassazione Penale

Rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio

La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale che raccoglie la dichiarazione o l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo se dal verbale risulta che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio. (Rigetta, Trib. Firenze, 09/02/2009)

Sez. I, sent. n. 46886 del 22-10-2009 (ud. del 22-10-2009), A.A. (rv. 245676)

Cassazione Penale

Notifica all'indagato agli arresti domiciliari - onere di comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio

La notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto dall'imputato è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia, pur quando il destinatario dell'atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti, perché il temporaneo stato di detenzione non fa venire meno il dovere dell'imputato di informare l'Autorità procedente sul mutamento di situazione di fatto. (Annulla con rinvio, App. Firenze, 5 Aprile 2005)

Sez. II, sent. n. 17798 del 05-02-2009 (ud. del 05-02-2009), R.C. (rv. 243952)

Cassazione Penale

Notifica all'imputato detenuto

A norma dell'art. 156 cod. proc. pen. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, quando deve effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo "status libertatis" alla data della notifica del decreto. Tale regola si applica anche quando la notificazione sia stata effettuata a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.. (Annulla senza rinvio, App. Genova, 08 luglio 2005)

Sez. VI, sent. n. 20459 del 20-03-2009 (ud. del 20-03-2009), R.A. (rv. 244277)

Cassazione Penale

Notifica all'imputato detenuto

È nulla la notifica, all'imputato detenuto, del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita nel domicilio dichiarato e successivamente revocato, e reiterata, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore, qualora l'imputato abbia comunicato all'Autorità giudiziaria procedente il proprio stato di detenzione, nella specie risultante anche dagli atti; trattandosi di nullità che concerne l'intervento dell'imputato nel giudizio e, quindi, il corretto instaurarsi del contraddittorio, essa deve essere qualificata come nullità di ordine generale che non può, pertanto, ritenersi sanata dalla mancata eccezione del difensore presente all'udienza. (Annulla con rinvio, App. Milano, 30/04/2008)

Sez. V, sent. n. 42302 del 09-10-2009 (ud. del 09-10-2009), D.P.M. (rv. 245396)

Cassazione Penale

Notifica all'imputato evaso

Le notificazioni da eseguirsi nei confronti dell'evaso con consegna di copia al difensore, nonostante l'equiparazione alle notificazioni al latitante, non devono essere precedute dal verbale di vane ricerche o dalla dichiarazione di latitanza. (Rigetta, App. Catania, 26 ottobre 2007)

Sez. III, sent. n. 9167 del 14-01-2009 (ud. del 14-01-2009), N.S. (rv. 243007)

Cassazione Penale

Nullità della notificazione

È viziata da nullità assoluta la notifica della citazione dell'imputato eseguita mediante consegna al difensore, qualora l'imputato abbia ritualmente dichiarato il proprio domicilio, in quanto, l'impossibilità della notifica al domicilio dichiarato o eletto che legittima la consegna dell'atto al difensore, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che ne renda definitivamente impossibili le notificazioni, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato; né, in tal caso, può farsi ricorso alle modalità previste per l'imputato irreperibile, in quanto anche detta condizione deve essere accertata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Giud.pace Omegna, 02/02/2009)

Sez. V, sent. n. 48652 del 29-10-2009 (ud. del 29-10-2009), B.I. (rv. 245829)

Cassazione Penale

Nullità della notificazione

È affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la notificazione operata con forme diverse da quelle previste, ove non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta affetta da mera nullità cosiddetta a regime intermedio, sanata per non essere stata tempestivamente dedotta, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso lo studio del difensore di fiducia, sull'erroneo presupposto che l'imputato avesse mantenuto il domicilio in precedenza eletto - dove non era stato trovato -, laddove detta elezione di domicilio era stata in realtà revocata, con contestuale elezione di un diverso domicilio). (Rigetta, App. Messina, 21/11/2006)

Sez. IV, sent. n. 6211 del 12-11-2009 (ud. del 12-11-2009), (rv. 246639)

Cassazione Penale

Fattispecie - esclusione

La notificazione dell'avviso di udienza preliminare all'imputato, effettuata presso la sede dell'unità locale di una società, anziché nel domicilio dichiarato presso la sede legale della medesima, non determina una nullità assoluta, se la notifica sia stata comunque idonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie, relativa alla consegna dell'avviso a persona dichiaratasi collaboratore professionale

dell'imputato, il vizio è stato ritenuto sanato in quanto dedotto solo in occasione del ricorso per cassazione). (Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 27 ottobre 2008)
Sez. VI, sent. n. 30762 del 14-05-2009 (ud. del 14-05-2009), O.L. (rv. 244529)

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

La dichiarazione di domicilio fatta dall'imputato esclude, per il caso in cui sia impossibile la notifica al domicilio, il ricorso alla notificazione per irreperibilità, dovendosi procedere alla notifica con consegna di copia dell'atto al difensore. (Dichiara inammissibile, Trib.min. Genova, 26 Marzo 2008)
Sez. I, Sent. n. 41223 del 08-10-2008 (ud. del 08-10-2008), P.R. (rv. 242414)

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

Lo stato di detenzione sopravvenuto per altra causa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio effettuata dall'imputato non impone, se l'autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell'interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto. (Rigetta, App. Firenze, 9 Maggio 2007)
Sez. IV, Sent. n. 16431 del 14-02-2008 (ud. del 14-02-2008), C.R. (rv. 239535)

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

In tema di notificazioni, l'indicazione da parte dell'imputato dello studio del proprio difensore quale domicilio eletto non costituisce formale elezione di domicilio, atteso che quest'ultima necessita altresì dell'indicazione nominativa di un soggetto quale domiciliatario. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 10 Dicembre 2003)
Sez. IV, Sent. n. 13933 del 24-01-2008 (ud. del 24-01-2008), C.R.G. (rv. 239222)

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

La dichiarazione e l'elezione di domicilio hanno nella dichiarazione di volontà espressa a verbale e nell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto -telegramma o lettera raccomandata-, in cui sono trasfuse, gli elementi di forma necessari alla loro validità. (La Corte ha precisato che l'indicazione normativa del telegramma e della lettera raccomandata non costituisce una tassativa prescrizione di forma ed attiene soltanto alle forme della comunicazione a distanza, che ben possono essere sostituite dalla presentazione diretta). (Rigetta, App. Caltanissetta, 21 Marzo 2006)
Sez. II, Sent. n. 35191 del 03-07-2008 (ud. del 03-07-2008), S.G. (rv. 240952)

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

In tema di notificazioni, è valida l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, effettuata con indicazione delle generalità di quest'ultimo e dei dati necessari per riconoscere il luogo dove dovranno eseguirsi le notifiche. (Rigetta, App. Brescia, 20 Maggio 2008)
Sez. V, sent. n. 10631 del 12-02-2008 (ud. del 12-02-2008), S.V. (rv. 243483)

Cassazione Penale

Omesso avvertimento all'imputato - scarcerato

Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui *all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.* (Fattispecie in cui né dal verbale di scarcerazione, né da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso). (Annulla con rinvio, App. Salerno, 12 Giugno 2007)
Sez. IV, Sent. n. 38557 del 16-09-2008 (ud. del 16-09-2008), A.M. (rv. 240968)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In tema di notificazioni, è rituale la notifica eseguita presso il difensore di fiducia nelle forme *dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.* ove la stessa risulti impossibile al domicilio dichiarato a causa della mancanza sul citofono esterno del cognome del soggetto destinatario della notifica, in quanto la dichiarazione di domicilio deve ritenersi insufficiente o inidonea al suo reperimento. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che in tal caso trovi applicazione *l'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen.*). (Rigettab, App. Napoli, 3 Dicembre 2007)
Sez. III, Sent. n. 37587 del 11-06-2008 (ud. del 11-06-2008), R.M. (rv. 241079)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In tema di notificazioni, l'ufficiale giudiziario, per procedere a nuove ricerche a norma *dell'art. 157 comma ottavo cod. proc. pen.*, deve accertare la permanenza di un collegamento del domiciliatario con il domicilio indicato; ove per contro accerti che il domiciliatario ha lasciato il domicilio allontanandosene senza lasciare un preciso indirizzo, può procedere ai sensi *dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.* (Rigettab, App. Milano, 13 Dicembre 2004)
Sez. II, Sent. n. 40389 del 21-10-2008 (ud. del 21-10-2008), M.F. (rv. 241858)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

L'impossibilità di notificazione al domicilio eletto non determina la necessità di notificare mediante consegna di copia al difensore se, contestualmente all'elezione, l'imputato ha dichiarato la propria residenza. (Annulla senza rinvio, App. Venezia, 6 maggio 2008)
Sez. V, sent. n. 5522 del 30-10-2008 (ud. del 30-10-2008), O.E.S. (rv. 243294)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La notificazione eseguita ai sensi *dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.* non è illegittima se l'ufficiale giudiziario ometta di indicare nella relazione le generalità della persona presente nel domicilio determinato, dichiarato o eletto, essendo sufficiente che il destinatario della notificazione non fosse ivi presente e che le persone presenti non fossero a conoscenza del luogo in cui si trovava. (Rigettab, Trib. Chieti, 16 maggio 2007)
Sez. I, Sent. n. 10267 del 29-01-2008 (ud. del 29-01-2008), L.A. (rv. 239653)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La notificazione ai sensi *dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.* mediante consegna al difensore un'unica copia dell'atto da notificare è valida se risulti esplicitato o sia comunque desumibile che la notificazione stessa è stata eseguita in proprio e nella veste di consegnatario. (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, s. dist. Viareggio, 28 Marzo 2007)
Sez. I, Sent. n. 14012 del 07-03-2008 (ud. del 07-03-2008), Pubblico Ministero presso Tribunale di Lucca c. P.D. (rv. 240138)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

In tema di notificazioni, è rituale la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall'*art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen.*, anche nel caso di imputato che abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi *dell'art. 161 cod. proc. pen.* (Rigettab, App. Firenze, 28 settembre 2006)
Sez. III, Sent. n. 6790 del 09-01-2008 (ud. del 09-01-2008), S.M. (rv. 238364)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La notificazione al difensore è legittimamente eseguita a mezzo di telefax anche quando riguardi un atto diretto all'imputato, atteso che anche in tal caso destinatario della notifica è comunque il difensore e non l'imputato. (Fattispecie relativa alla notificazione mediante consegna al difensore della citazione nel giudizio appello dell'imputato per l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto da quest'ultimo). (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 24 maggio 2006)
Sez. IV, Sent. n. 41051 del 02-10-2008 (ud. del 02-10-2008), D.A. (rv. 241329)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La notificazione del decreto di citazione a giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo a una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, è idonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato. (Rigetta, App. Ancona, 1 Febbraio 2008)

Sez. feriale, Sent. n. 39159 del 12-08-2008 (ud. del 12-08-2008), L.G. (rv. 241124)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

Ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., è legittima la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto l'avviso dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto prescritto dall'art. 161, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la notificazione, pur diversa dal modello previsto, abbia provocato una lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato). (Rigetta, App. Venezia, 19 Gennaio 2007)

Sez. VI, Sent. n. 37174 del 19-06-2008 (ud. del 19-06-2008), V.A. (rv. 241211)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

In tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui il decreto di citazione per il giudizio d'appello risultava notificato al difensore di fiducia e non all'imputato, il quale aveva trasferito altrove la propria residenza). (Dichiara inammissibile, App.Milano, 18 Maggio 2007)

Sez. VI, Sent. n. 37177 del 08-07-2008 (ud. del 08-07-2008), M.E. (rv. 241206)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

L'invalidità dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore di fiducia, perché - nella specie - non autenticata, non rileva ai fini della validità della notificazione regolarmente effettuata presso il medesimo difensore ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen.. (Rigetta, Trib. Udine, 7 Novembre 2007)

Sez. I, Sent. n. 32341 del 05-06-2008 (ud. del 05-06-2008), L.G. (rv. 241196)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

Qualora sopravvenga l'impossibilità di notifica all'imputato nel domicilio originariamente dichiarato (nella specie, dell'estratto contumaciale di sentenza), è legittima l'esecuzione della notificazione al difensore nominato di ufficio in sostituzione di quello fiduciario, che il giudice motivatamente ritenga, per il mancato svolgimento di qualsiasi attività defensionale, abbia abbandonato la difesa. (Rigetta, Trib. Bolzano, 10 Aprile 2008)

Sez. I, Sent. n. 48161 del 26-11-2008 (ud. del 26-11-2008), M.F. (rv. 242436)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio, effettuata nell'ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale come elezione di domicilio nel procedimento principale, a cui sia espressamente riferita. (Rigetta, Trib. Pistoia, 13 Giugno 2008)

Sez. I, Sent. n. 45785 del 02-12-2008 (ud. del 02-12-2008), A.G. (rv. 242576)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio, determina una nullità a regime intermedio non assoluta, essendo idonea a

determinare la conoscenza effettiva dell'atto, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale, sicchè essa è sanabile ai sensi *dall'art. 184 cod. proc. pen.* e, comunque, non può essere rilevata oltre i termini di cui *all'art. 180 cod. proc. pen.* (Rigetta, App. Catania, 7 dicembre 2007)
Sez. II, Sent. n. 559 del 09-12-2008 (ud. del 09-12-2008), F.F. (rv. 242715)

Cassazione Penale

Notificazione all'imputato all'estero

L'art. 169 cod. proc. pen., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso. Detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi *dell'art. 161 cod. proc. pen.* In quest'ultimo caso, ove la notificazione presso tale domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa va effettuata ai sensi dell'art.161 comma quarto cod. proc. pen. mediante consegna al difensore. (Rigetta, App. Napoli, 15 Febbraio 2007)

Sez. II, Sent. n. 16819 del 27-03-2008 (ud. del 27-03-2008), S.S. (rv. 239777)

Cassazione Penale

Notifica a mani del difensore dell'estratto contumaciale della sentenza - effetti

L'omessa notifica dell'estratto contumaciale al codifensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio contestualmente presso entrambi i difensori di fiducia - pur conservando validità la duplice dichiarazione - non svolge alcun rilievo, ai fini dell'effettiva conoscenza del provvedimento o del procedimento da parte dell'imputato, rilevante per la restituzione nel termine, purché detta notifica sia ritualmente effettuata presso uno solo dei difensori di fiducia, non sussistendo un diritto dell'imputato ad una duplice notificazione dell'unico atto. (Fattispecie in cui si è ritenuta l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento o del provvedimento e si è escluso il diritto alla restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale di cui *all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.*). (Dichiara inammissibile, App. Salerno, 31 gennaio 2008)

Sez. V, Sent. n. 4223 del 09-12-2008 (ud. del 09-12-2008), C.G. (rv. 242948)

Cassazione Penale

Notifica a mani del difensore dell'estratto contumaciale della sentenza - effetti

In tema di esecuzione, ai fini della prova della regolarità della notificazione dell'estratto contumaciale a mezzo del servizio postale, deve escludersi che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito con le indicazioni prescritte dall'*art. 8, comma secondo, della L. 20 novembre 1982, n. 890*, possa essere sostituito dall'estratto del registro dell'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti del tribunale, recante l'indicazione della data della notifica e del numero della raccomandata rispedita al mittente. (Annulla senza rinvio, Trib. Roma, 22 Novembre 2007)

Sez. VI, Sent. n. 2941 del 16-10-2008 (ud. del 16-10-2008), C.V.D. (rv. 242465)

Cassazione Penale

Modifica di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio

La mera indicazione da parte dell'imputato o indagato del proprio domicilio all'interno di un atto del processo o del procedimento non è da sola sufficiente a modificare una dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in precedenza, occorrendo a tal fine che dalla nuova dichiarazione emerga, anche solo implicitamente, la volontà dello stesso imputato o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato. (Fattispecie relativa alla indicazione da parte dell'indagato in un verbale di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria del luogo in cui esercitava la propria attività lavorativa, ritenuta inidonea a variare l'elezione di domicilio presso il difensore effettuata in precedenza dallo stesso indagato). (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 22 Dicembre 2005)

Sez. IV, Sent. n. 13934 del 29-01-2008 (ud. del 29-01-2008), G.G. (rv. 239224)

Cassazione Penale

Modifica di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio

In tema di notificazione all'imputato, la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente. Pertanto la notifica è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica è intervenuta in data successiva a quella in cui essa è stata disposta, cioè, dopo che l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario. Diversamente l'ufficio

dovrebbe rinnovare la notifica ad ogni mutamento del domicilio stesso, anche nel caso di atto già consegnato al notificatore. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 7 Gennaio 2008)
Sez. II, Sent. n. 24072 del 10-06-2008 (ud. del 10-06-2008), B.M. (rv. 240627)

Cassazione Penale

Erronea notificazione al difensore d'ufficio

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava una presunta nullità della notifica, che sarebbe stata effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio, anziché nel domicilio dichiarato). (Dichiara inammissibile, Cass., 4 dicembre 2007)

Sez. VI, Ord. n. 2945 del 25-11-2008 (ud. del 25-11-2008), C.G.G. (rv. 242689)

Cassazione Penale

Rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio

L'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuta di sottoscrivere - mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante - deve essere considerata "tamquam non esset", in quanto il rifiuto della sottoscrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex *art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.*, presso il difensore. (Annulla senza rinvio, Trib. Roma, 3 Luglio 2007)

Sez. V, Sent. n. 28618 del 28-05-2008 (ud. del 28-05-2008), Pubblico Ministero c. G.A. (rv. 240430)

Cassazione Penale

Notifica all'imputato detenuto

La previsione di cui *all'art. 156 cod. proc. pen.* - per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, atteso che anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma *dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen.* (Rigetta, Trib. Udine, 21 Febbraio 2007)

Sez. VI, Sent. n. 42306 del 07-10-2008 (ud. del 07-10-2008), P.C. (rv. 241877)

Cassazione Penale

Atti abnormi - esclusione

Non è abnorme, ma legittimo, il provvedimento con cui il Tribunale dichiara la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ex *art. 415 bis cod. proc. pen.*, effettuata al difensore, ancorché l'imputato avesse eletto domicilio con dichiarazione a verbale non sottoscritto, considerato che lungi dal porsi al di fuori del sistema organico della legge processuale, detto provvedimento si uniforma ad una parte della giurisprudenza di legittimità per la quale la mancata sottoscrizione dell'indagato, nel verbale relativo all'elezione di domicilio, non inficia la validità e l'efficacia dell'elezione, avuto riguardo al fatto che tale verbale è espressione dell'attività fidefacente del pubblico ufficiale e non richiede, pertanto, la sottoscrizione del dichiarante. (Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 20 Marzo 2007)

Sez. V, Sent. n. 9752 del 25-01-2008 (ud. del 25-01-2008), Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma c. Z.M. (rv. 239116)

Cassazione Penale

Fattispecie - misure di prevenzione

La dichiarazione od elezione di domicilio non viene meno a seguito della espulsione dell'imputato dallo Stato, permanendo gli effetti di essa in ogni stato e grado del procedimento ad eccezione delle ipotesi di cui agli *artt. 156 e 613, comma secondo, cod. proc. pen.* (Dichiara inammissibile, App. Genova, 20 Settembre 2005)

Sez. VI, Sent. n. 34174 del 10-07-2008 (ud. del 10-07-2008), B.H.M. (rv. 240749)

Cassazione Penale

Fattispecie - esclusione

La notificazione della citazione effettuata presso la residenza dell'imputato nonostante egli abbia eletto domicilio determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo la notifica comunque idonea a

determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato (Nella fattispecie, l'avviso di fissazione dell'udienza era stato anche notificato al difensore di fiducia domiciliatario che, presente all'udienza, non aveva sollevato eccezioni). (Annulla in parte senza rinvio, App. Palermo, 29 Marzo 2005)
Sez. II, Sent. n. 23658 del 15-05-2008 (ud. del 15-05-2008), F.S. (rv. 240613)

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte. (Rigetta, Trib. Milano, 23 Giugno 2006)

Sez. I, Sent. n. 22760 del 29-03-2007 (ud. del 29-03-2007), (rv. 236789)

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

L'atto di nomina del difensore e la eventuale elezione di domicilio devono riferirsi ad un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161, risultando altrimenti inefficaci in quanto prive di oggetto e di causa. (Rigetta, App. Roma, 16 Novembre 2005)

Sez. VI, Sent. n. 34671 del 23-04-2007 (ud. del 23-04-2007), P.A. (rv. 237426)

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

La mancanza della sottoscrizione dell'interessato nel verbale che ne ha raccolto l'elezione di domicilio non inficia la validità e l'efficacia dell'elezione, perchè il verbale è espressione dell'attività fidefaciente del pubblico ufficiale, e pertanto non richiede la sottoscrizione del dichiarante. (Rigetta, Trib. Milano, 23 Giugno 2006)

Sez. I, Sent. n. 22760 del 29-03-2007 (ud. del 29-03-2007), (rv. 236788)

Cassazione Penale

Elezione di domicilio presso un'ambasciata straniera

L'elezione di domicilio presso un'ambasciata straniera - stante l'impossibilità di procedere a notificazioni presso le ambasciate, le quali godono di extraterritorialità - è invalida e deve essere equiparata al rifiuto di eleggere domicilio, per il quale l'art. 161, comma primo, cod.proc.pen., prevede che le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore. (Rigetta, App. Catania, 1 Dicembre 2005)

Sez. V, Sent. n. 29517 del 30-05-2007 (ud. del 30-05-2007), A.F.B.A. (rv. 237440)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza contumaciale, eseguita mediante consegna al difensore ex art. 161 comma quarto cod.proc.pen. in quanto l'imputato non è stato reperito al domicilio dichiarato, è rituale, a nulla rilevando il diverso domicilio del soggetto, pur risultante dal certificato anagrafico, che non sia stato comunicato a norma del disposto di cui al comma primo del medesimo articolo. (Annulla con rinvio, Trib. Lucca, 16 Ottobre 2006)

Sez. I, Sent. n. 16717 del 13-03-2007 (ud. del 13-03-2007), R.R. (rv. 236714)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

Non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione in appello eseguita, nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio determinato a norma dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen., ad uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato. (Rigetta, App. Roma, 10 Ottobre 2005)

Sez. III, Sent. n. 32259 del 19-06-2007 (ud. del 19-06-2007), (rv. 237214)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

In tema di procedimento di riesame, nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notifica dell'avviso dell'udienza all'indagato, l'atto è validamente notificato, anche a mezzo fax, al difensore, poiché in tale ipotesi quest'ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario dell'indagato ma riceve la notifica nel ruolo proprio. (Rigetta, Trib. Bolzano, 29 dicembre 2006)

Sez. V, Sent. n. 20586 del 12-04-2007 (ud. del 12-04-2007), G.P. (rv. 236614)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La notificazione mediante consegna di copia al difensore, in presenza di una dichiarazione di domicilio, implica che sia accertato da parte dell'ufficiale addetto alle notifiche che per trasferimento o altra causa la notificazione sia divenuta impossibile nel luogo indicato. (Fattispecie in cui la relazione di notificazione dava atto non di una momentanea assenza del destinatario ma di un suo già avvenuto trasferimento in altro luogo). (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 12 Dicembre 2006)

Sez. II, Sent. n. 45991 del 07-11-2007 (ud. del 07-11-2007), G.P. (rv. 238510)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

La notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato. (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 7 Dicembre 2005)

Sez. II, Sent. n. 45990 del 07-11-2007 (ud. del 07-11-2007), S.R. (rv. 238509)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

L'imputato straniero alloggista, che si pone in una condizione processuale in cui tutti gli atti processuali gli devono essere notificati mediante consegna al difensore, non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della loro mancata traduzione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale della sentenza, avvenute mediante consegna al difensore a causa dell'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 14 Luglio 2004)

Sez. VI, Sent. n. 47550 del 13-11-2007 (ud. del 13-11-2007), H.M. (rv. 238224)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., si applica anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 161 c.p.p.

Sez. III, sent. n. 41063 del 20-09-2007 (ud. del 20-09-2007), Ardito (rv. 237689)

Cassazione Penale

Notificazione a persona convivente

La notificazione del decreto di citazione a giudizio nelle mani di persona capace e convivente presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dall'imputato è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia, pur quando il destinatario dell'atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti, perchè il temporaneo stato di detenzione non fa venire meno né il legame di convivenza né il dovere di informare l'Autorità procedente sul mutamento di situazione di fatto. (Rigetia, App. Catanzaro, 8 Gennaio 2004)

Sez. II, Sent. n. 25425 del 22-05-2007 (ud. del 22-05-2007), S.F. (rv. 237151)

Cassazione Penale

Notificazione all'imputato all'estero

In materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all'imputato all'estero stabilite dall'art. 169 cod. proc. pen. non si applicano nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed abbia eletto domicilio. (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 14 Febbraio 2006)

Sez. III, Sent. n. 6418 del 07-11-2007 (ud. del 07-11-2007), R.G. (rv. 239032)

Cassazione Penale

Modalità della notifica al domiciliatario

La notifica dell'avviso dell'udienza di riesame diretta all'imputato non è valida se effettuata mediante telefax, seppure il ricevente non sia l'imputato medesimo ma il suo difensore nella qualità di domiciliatario, perché l'impiego di mezzi tecnici, come il telefax, è consentito solo nel caso in cui occorra provvedere alla notificazione a persona diversa dall'imputato. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Milano, 13 aprile 2006)

Sez. II, sent. n. 5648 del 11-01-2007 (ud. del 11-01-2007), K.M. (rv. 235818)

Cassazione Penale

Rinnovazione della notificazione

Qualora, nonostante l'intervenuta nomina di un difensore di fiducia e la sussistenza, quindi, della condizione che avrebbe legittimato la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (e cioè a mani del difensore stesso), detta notifica sia stata effettuata al domicilio dichiarato dall'imputato, così da dar luogo al legittimo affidamento, da parte di costui, che anche le successive notifiche sarebbero state effettuato nello stesso modo, il giudice d'appello il quale constati che invece la notifica del decreto di citazione in secondo grado è stata effettuata, pur in modo formalmente regolare, a mani del difensore, deve porsi il problema che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e deve quindi disporre, a pena di nullità, prima dell'eventuale dichiarazione di contumacia, che la notifica venga rinnovata. (Annulla con rinvio, App. Firenze, 16 Marzo 2006)

Sez. III, Sent. n. 43952 del 27-09-2007 (ud. del 27-09-2007), M.D. (rv. 238293)

Cassazione Penale

Erronea notificazione al difensore d'ufficio - nullità sanabile

Qualora il decreto che dispone il giudizio venga per errore notificato al difensore invece che all'imputato, non sussiste una nullità assoluta ed insanabile per omessa "vocatio in jus", bensì una nullità a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l'errore non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza del decreto e di esercitare il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha desunto la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio dalla circostanza che, all'udienza fissata per il giudizio, il difensore d'ufficio aveva chiesto il rinvio della trattazione producendo una attestazione, ricevuta a mezzo fax, dalla quale risultava che l'imputato era impedito a comparire perché si trovava all'estero per motivi di lavoro). (Dichiara inammissibile, App. Messina, 6 Marzo 2006)

Sez. II, Sent. n. 32855 del 04-07-2007 (ud. del 04-07-2007), A.A. (rv. 237698)

Cassazione Penale

Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato - in generale

Nel caso in cui l'elezione e la dichiarazione di domicili diversi siano contemporanee, prevale sempre il domicilio eletto, poiché l'elezione è significativa di una manifestazione di volontà non rinvenibile nella dichiarazione (che si risolve nella mera indicazione di uno dei luoghi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.). (Rigetta, App. Roma, 16 Gennaio 2003)

Sez. II, Sent. n. 41491 del 04-10-2007 (ud. del 04-10-2007), B.U. (rv. 238759)

Cassazione Penale

Rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio

Il rifiuto dell'indagato di sottoscrizione del verbale in cui sono raccolte la dichiarazione o l'elezione di domicilio è causa di invalidità di tali atti solo se dal verbale risulti che il rifiuto di sottoscrizione consegua al mancato riconoscimento della conformità a quanto dichiarato. (Rigetta, Ass.App. Bologna, 29 Novembre 2006)

Sez. I, Sent. n. 32035 del 17-04-2007 (ud. del 17-04-2007), T.L. (rv. 237808)

Cassazione Penale

Rinnovazione della notificazione

Qualora, nonostante l'intervenuta nomina di un difensore di fiducia e la sussistenza, quindi, della condizione che avrebbe legittimato la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (e cioè a mani del difensore stesso), detta notifica sia stata effettuata al domicilio dichiarato dall'imputato, così da dar luogo al legittimo affidamento, da parte di costui, che anche le successive notifiche sarebbero state effettuato nello stesso modo, il giudice d'appello il quale constati che invece la notifica del decreto di citazione in secondo grado è stata effettuata, pur in modo formalmente regolare, a mani del difensore, deve porsi il problema che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e deve quindi disporre, a pena di nullità, prima

dell'eventuale dichiarazione di contumacia, che la notifica venga rinnovata. (Annulla con rinvio, App. Firenze, 16 Marzo 2006)
Sez. III, Sent. n. 43952 del 27-09-2007 (ud. del 27-09-2007), (rv. 238293)

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

È legittima la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (al domicilio dichiarato o eletto nelle ipotesi previste nel quarto comma) allorché lo stato detentivo dell'imputato non sia portato o non sia comunque venuto a conoscenza del giudice, sussistendo anzi in proposito uno specifico onere a carico dell'imputato medesimo di comunicare la propria condizione ai fini delle notifiche. (Rigetta, App. Torino, 14 Febbraio 2003)

Sez. IV, sent. n. 11395 del 16-01-2006 (ud. del 16-01-2006), G.A. (rv. 233533)

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

In tema di notificazioni, qualora l'imputato abbia effettuato una nuova dichiarazione di domicilio in assenza delle forme prescritte dall'art. 162 cod. proc. pen., resta valido il domicilio originariamente dichiarato presso il quale devono essere eseguite previamente le notificazioni indirizzategli; è, pertanto, nulla la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita - stante l'impossibilità della notifica al domicilio successivamente e irrualmente dichiarato - presso il difensore di fiducia, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio originariamente dichiarato. (Annulla con rinvio, Trib. Bologna, sez. dist. Imola, 14 Aprile 2005)

Sez. V, sent. n. 10187 del 10-02-2006 (ud. del 10-02-2006), (rv. 234233)

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

In tema di dichiarazione di domicilio, la forma vincolante che condiziona l'efficacia dell'atto è esclusivamente quella relativa alla sua sottoscrizione e all'autenticazione della firma, trattandosi di atto personale dell'imputato. Per quanto attiene, invece, alle modalità di comunicazione all'autorità giudiziaria, l'art. 162, comma primo, cod. proc. pen. opera nel senso che la trasmissione tramite il mezzo postale costituisce una facilitazione per l'imputato e non rende invalide altre modalità di presentazione che offrano maggiori garanzie, quali la presentazione per mezzo del difensore o di altra persona espressamente autorizzata. (Rigetta, Trib. Milano, 16 Novembre 2004)

Sez. I, sent. n. 11316 del 07-02-2006 (ud. del 07-02-2006), Rossini (rv. 233654)

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

L'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello ed in quest'ultimo non specificamente indicato. (Rigetta, App. Firenze, 6 Giugno 2003)

Sez. II, sent. n. 39919 del 08-11-2006 (ud. del 08-11-2006), M.C. (rv. 235308)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Il mancato reperimento dell'imputato al domicilio dichiarato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzia nella situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore. (Rigetta, App. Roma, 22 Settembre 2005)

Sez. II, sent. n. 38768 del 10-11-2006 (ud. del 10-11-2006), (rv. 235311)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In tema di restituzione nel termine, ricorrono gli estremi della volontaria rinuncia a comparire che, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, è preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, nel caso in cui quest'ultima sia stata notificata mediante consegna al difensore, per l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, dovuta alla omessa comunicazione da parte dell'imputato della variazione anagrafica. (Rigetta, App. Roma, 3 Maggio 2005)

Sez. II, sent. n. 8414 del 25-01-2006 (ud. del 25-01-2006), P.S. (rv. 233693)

Cassazione Penale

Notificazione eseguita personalmente all'imputato

Il riconoscimento ad opera dell'imputato, anche per comportamento concludente, della correttezza della notificazione eseguita presso la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen. acquista il significato di dichiarazione implicita di domicilio, che fa sorgere l'obbligo di comunicazione di ogni successivo mutamento e comporta, ove tale obbligo non sia adempiuto, la legittimità delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore. (Fattispecie in cui l'imputato, ricevuta la notificazione presso la sua residenza anagrafica del decreto che disponeva il giudizio, aveva successivamente richiesto un rinvio dell'udienza dibattimentale per impedimento a comparire, riconoscendo così inequivocamente la correttezza della notificazione, e poi, mutato il domicilio, non aveva ottemperato all'obbligo di darne comunicazione all'autorità giudiziaria). (Rigettag, App. Napoli, 6 Aprile 2004)

Sez. V, sent. n. 23757 del 05-06-2006 (ud. del 05-06-2006), D.F.A. (rv. 234491)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 175 comma secondo cod. proc. pen. come novellato dal D.L. n. 17 del 2005, non è sostenibile che il condannato non abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione quando la notifica della sentenza sia stata effettuata nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, essendo tale notificazione equiparabile, sotto il profilo della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica personale all'imputato; rientra infatti negli obblighi di deontologia professionale del difensore consegnare l'atto al proprio assistito, ovvero, in alternativa, comunicare al giudice che la notificazione non può essere accettata essendo impossibile la consegna effettiva dell'atto al destinatario. (Rigettag, Trib. Milano, 16 Giugno 2005)

Sez. I, sent. n. 8232 del 07-02-2006 (ud. del 07-02-2006), Z.E.M. (rv. 233417)

Cassazione Penale

Notificazione presso il difensore di fiducia

In tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, una volta che l'imputato abbia eletto o dichiarato il domicilio e in tale luogo non risulti possibile la notifica, essa è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, di ufficio o di fiducia. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che, a seguito dell'accertata irreperibilità dell'imputato e delle nuove ricerche disposte dall'ufficiale giudiziario, occorra, prima di applicare il comma quarto dell'art. 161 cod.proc.pen., rinnovare il tentativo di notifica nello stesso luogo). (Dichiara inammissibile, App. Catania, 13 aprile 2005)

Sez. IV, sent. n. 2588 del 18-09-2006 (ud. del 18-09-2006), A.E.M. (rv. 236114)

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

Poiché l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione "ab origine" effettuata. Ne consegue che la notificazione di decreto di citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia sostituito al precedente, in mancanza di una revoca dell'originaria elezione di domicilio, determina una nullità a regime intermedio, posto che il rapporto fiduciario intercorrente tra imputato e legale cui l'atto è stato notificato è idoneo a indurne nel primo la conoscenza effettiva. (Annulla con rinvio, App. Catania, 19 Gennaio 2005)

Sez. VI, sent. n. 41720 del 07-11-2006 (ud. del 07-11-2006), M.D. (rv. 235297)

Cassazione Penale

Notifica a mani del difensore dell'estratto contumaciale della sentenza – effetti

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna, l'omessa comunicazione, da parte dell'imputato, all'Autorità giudiziaria procedente delle variazioni del domicilio in precedenza eletto costituisce una precisa manifestazione di rinuncia a prendere parte al processo, essendo la condotta finalizzata a impedire il rintraccio dell'imputato che si pone nella volontaria condizione di non avere conoscenza degli atti processuali. (Rigettag, App. Napoli, 21 luglio 2005)

Sez. IV, sent. n. 37991 del 21-06-2006 (ud. del 21-06-2006), (rv. 235975)

Cassazione Penale

Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato - in generale

In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. (Fattispecie in cui l'indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore). (Annulla in parte senza rinvio, App. L'Aquila, 11 Marzo 2004)

Sez. Unite, sent. n. 41280 del 17-10-2006 (ud. del 17-10-2006), C.R. (rv. 234905)

Cassazione Penale

Esecuzione - impugnazione del difensore - deducibilità della nullità relativa alla notifica del decreto di citazione e dell'estratto contumaciale

In sede di esecuzione, la deduzione di nullità verificatesi in relazione alle notifiche del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale, resta preclusa dall'avvenuta presentazione dell'appello da parte del difensore, con la conseguenza che, essendosi consumato il potere di impugnazione riconosciuto alla parte personalmente, solo con l'atto di appello potevano essere dedotte le eventuali nullità verificatesi nel giudizio di primo grado. (Rigettag, Trib. Roma, 12 Gennaio 2006)

Sez. I, sent. n. 20360 del 30-05-2006 (ud. del 30-05-2006), H.B. (rv. 234286)

Cassazione Penale

Nullità della notificazione

La notificazione della citazione a giudizio nelle forme indicate dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., e quindi mediante deposito nella casa comunale, affissione del relativo avviso, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, primo comma, cod. proc. pen., nel caso in cui dagli atti risulti il domicilio reale dell'imputato, determinato ex art. 161, secondo comma, cod. proc. pen. dalla precedente notifica di un diverso atto del procedimento. (Annulla con rinvio, App. Genova, 30 Gennaio 2003)

Sez. II, sent. n. 19984 del 11-05-2006 (ud. del 11-05-2006), A.M. (rv. 234650)

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

La disposizione di cui all'articolo 161, comma quarto, cod. proc. pen. che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione necessaria (e sufficiente), l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato. In altri termini, ai fini e per gli effetti della legittimità della notifica presso il difensore, l'assenza dell'interessato non equivale all'impossibilità della notificazione, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. (Annulla con rinvio, Giud. pace Roma, 7 Aprile 2003)

Sez. IV, sent. n. 1167 del 24-10-2005 (ud. del 24-10-2005), M.A. (rv. 233172)

Cassazione Penale

Notifica all'indagato agli arresti domiciliari - onere di comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio

La disposizione di cui all'art. 162 cod. proc. pen. in forza della quale è onere dell'indagato o imputato, che non sia detenuto od internato, comunicare all'autorità procedente ogni mutamento del domicilio ove devono essere effettuate le notificazioni, si applica anche nel caso in cui l'indagato sia sottoposto al regime degli arresti domiciliari, non essendo tale situazione equiparabile alla restrizione presso un istituto, sottoposta alla disciplina di cui all'art. 161, comma terzo cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile la decisione dei giudici di merito, i quali avevano valutato la notificazione all'indagato dell'udienza innanzi al tribunale del riesame - effettuata nel luogo degli arresti domiciliari ove era stato eletto domicilio all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura, anche se l'indagato aveva nel frattempo ottenuto un mutamento del luogo degli arresti domiciliari - ritenendola affetta da una nullità generale di tipo intermedio, la quale era però imputabile all'indagato, in quanto gravava sullo stesso, e non già sul G.I.P., l'onere di comunicare al tribunale del riesame il mutamento del domicilio del luogo degli arresti domiciliari). (Rigettag, Trib. lib. Catania, 6 Maggio 2005)

Sez. III, sent. n. 45618 del 22-11-2005 (ud. del 22-11-2005), Giannone V. (rv. 233125)

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

In tema di elezione di domicilio non è richiesto che nel verbale sia indicato specificamente il procedimento cui l'atto è relativo, né che l'imputato minorenni sia assistito, nel compimento dell'atto di elezione o dichiarazione, dall'esercente la patria potestà.

Sez. IV, sent. n. 11486 del 11-03-2004 (ud. del 13-11-2003) (rv 227785).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Intervenuta la dichiarazione di domicilio e non avendo l'imputato comunicato il trasferimento in un domicilio diverso, legittimamente il decreto di citazione per il giudizio è notificato presso il difensore a norma dell'art. 161 c.p.p..

Sez. IV, sent. n. 4875 del 06-02-2004 (ud. del 12-12-2003) (rv 229380).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Quando vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento al fine di appurare il nuovo domicilio del destinatario e la notifica è ritualmente effettuata mediante la consegna al difensore.

Sez. IV, sent. n. 4875 del 06-02-2004 (ud. del 12-12-2003) (rv 229381).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine "elezione", e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. (Fattispecie nella quale l'imputato lamentava la mancata notificazione, del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, presso il domicilio eletto, ossia presso l'indirizzo, pur diverso da quello coincidente con la residenza, indicato nel verbale di interrogatorio in epoca successiva alla "elezione" di domicilio, che era stata effettuata presso il difensore e non revocata; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore, anche per la mancata indicazione delle generalità del domiciliatario).

Sez. III, sent. n. 22844 del 23-05-2003 (ud. del 26-03-2003), Barbiera (rv 224870).

Cassazione Penale

Dichiarazione o elezione di domicilio all'atto della scarcerazione

È nulla la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna al domicilio dichiarato od eletto in sede di udienza di convalida dell'arresto. L'art. 161 c.p.p., comma 1, infatti, è applicabile solo al domicilio dichiarato od eletto in sede di convalida dell'arresto dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato che non sia né detenuto, né internato, mentre per il soggetto in stato di detenzione la rituale dichiarazione od elezione di domicilio è quella effettuata all'atto della scarcerazione, come disposto dall'art. 161 c.p.p., comma 3.

Sez. IV, sent. n. 26437 del 19-06-2003 (cc. del 30-04-2003), Jovanovic (rv 225861).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell'invito, al destinatario dell'atto, a dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione, qualora egli vi abbia già

provveduto in precedenza (nella specie, in sede di convalida dell'arresto), indicandolo nello studio del difensore medesimo. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità, ai sensi dell'art. 171 c.p.p., lett. e), della notificazione del relativo estratto in mancanza dell'avvertimento previsto dal precedente art. 161, comma 3, c.p.p.
Sez. I, sent. n. 114 del 08-01-2003 (cc. del 29-10-2002), Paviani (rv 222992).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

La dichiarazione di domicilio, implicando l'esistenza di un rapporto reale tra l'interessato e l'abitazione indicata, diventa inefficace con l'avvenuto trasferimento dell'imputato in altro luogo, qualora questo sia noto, indipendentemente da qualsiasi comunicazione fatta dallo stesso imputato.
Sez. I, sent. n. 27757 del 26-06-2003 (cc. del 30-05-2003), Fattori (rv 227387).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

Il nuovo codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente ed ispirandosi all'esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni, indicate nell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., (che, di per sé, non comportano la dispensa dell'uno o la revoca per l'altro), il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere il suo ruolo. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza di secondo grado in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla Corte d'Appello è stato notificato al difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. e non al difensore d'ufficio originariamente nominato).
Sez. II, sent. n. 43623 del 13-11-2003 (ud. del 17-10-2003), Caruso (rv 227688).

Cassazione Penale

Modalità della notifica al domiciliatario

In tema di elezione di domicilio, la notifica della citazione in appello eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, anche se priva della indicazione della qualità di domiciliatario dello stesso, è affetta da mera irregolarità, a condizione che sia certamente idonea a raggiungere lo scopo di porre l'imputato a conoscenza dell'atto, come nel caso in cui sia stato lo stesso difensore a presentare in cancelleria la dichiarazione di elezione di domicilio del prevenuto.
Sez. VI, sent. n. 1646 del 15-01-2003 (ud. del 02-12-2002), Tatni Ali Sami (rv 222938).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine "elezione", e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. (Fattispecie nella quale l'imputato lamentava la mancata notificazione, del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, presso il domicilio eletto, ossia presso l'indirizzo, pur diverso da quello coincidente con la residenza, indicato nel verbale di interrogatorio in epoca successiva alla "elezione" di domicilio, che era stata

effettuata presso il difensore e non revocata; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore, anche per la mancata indicazione delle generalità del domiciliatario).

Sez. III, sent. n. 22844 del 23-05-2003 (ud. del 26-03-2003), Barbiera (rv 224870).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

L'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore fino a quando non venga espressamente revocata. Pertanto, qualora il domicilio sia stato eletto presso un difensore conserva efficacia anche in caso di revoca del mandato, di rinuncia ad esso o di sostituzione del difensore.

Sez. VI, sent. n. 21428 del 15-05-2003 (ud. del 21-03-2003), Segala (rv 225412).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra: trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta.

Sez. II, sent. n. 25652 del 12-06-2003 (ud. del 06-05-2003), Mendella (rv 226247).

Cassazione Penale

Rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio

La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale redatto dal pubblico ufficiale determina l'invalidità della dichiarazione o della elezione di domicilio ivi contenuta solo laddove dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio.

Sez. IV, sent. n. 25427 del 12-06-2003 (cc. del 28-03-2003), Jurisnicz (rv 225691).

Cassazione Penale

Scelta del domiciliatario eletto

Quando vi sia stata elezione di domicilio, è valida la notifica alla parte civile eseguita presso il difensore di fiducia, anche se materialmente effettuata presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, in quanto ciò che rileva è il vincolo fiduciario tra il cliente e l'avvocato, e non il dato topografico della sede di uno degli studi professionali di quest'ultimo.

Sez. II, sent. n. 21109 del 29-05-2002 (cc. del 05-02-2002), Seghieri (rv 221848).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In tema di notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nell'ipotesi che costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione la notificazione è da ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.

Sez. III, sent. n. 4552 del 06-02-2002 (ud. del 27-11-2001), Di Lucente (rv 220939).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

È nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, eseguita presso il difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, qualora quest'ultimo, all'atto di lasciare la casa circondariale per concessione degli arresti domiciliari, abbia dichiarato quale domicilio la propria dimora, in adempimento dell'obbligo di cui all'art.161, comma 3, cod. proc. pen., in quanto detta dichiarazione pone nel nulla la precedente elezione, senza che sia necessaria un'esplicita revoca della stessa.

Sez. V, sent. n. 40579 del 03-12-2002 (ud. del 23-09-2002), Ciuffetta (rv 223109).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto, fondato su un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, deve essere indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione va eseguita, con la conseguenza che, indipendentemente dalla parola usata, l'elezione di domicilio è tale solo ove sia indicato il nome della persona presso cui la notificazione va eseguita, avendo altrimenti mera natura di dichiarazione.

Sez. IV, sent. n. 9793 del 09-03-2001 (ud. del 29-11-2000), Musto (rv 218780).

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

È legittima la notificazione eseguita nel domicilio dichiarato o eletto all'imputato detenuto, allorché il suo stato detentivo non sia stato portato, e non sia comunque venuto, a conoscenza del giudice. (Fattispecie relativa a ritenuta legittimità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della conseguente dichiarazione di contumacia).

Sez. I, sent. n. 12927 del 02-04-2001 (ud. del 26-01-2001), Montalto (rv 218456).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio in procedimenti riuniti

L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen., nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo.

Sez. VI, sent. n. 24083 del 13-06-2001 (ud. del 24-05-2001), Palombi (rv 219537).

Cassazione Penale

Scelta del domiciliatario eletto

La notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida anche se effettuata presso studio diverso da quello indicato nella elezione, atteso che l'elezione di domicilio si fonda su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effetti della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto degli atti presso di lui notificati, e che in tal caso prevale l'elemento personale rispetto a quello topografico, che connota la semplice dichiarazione della propria residenza o domicilio da parte dell'imputato.

Sez. III, sent. n. 21593 del 28-05-2001 (ud. del 26-04-2001), Della Chiesa (rv 219521).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In materia di notificazioni, quando vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento al fine di appurare il nuovo domicilio del destinatario e la notifica è ritualmente effettuata mediante consegna al difensore. (Fattispecie in cui è stato ritenuto influente il fatto che l'avvenuto mutamento di domicilio fosse stato comunicato al competente ufficio anagrafico).

Sez. IV, sent. n. 2377 del 10-01-2001 (cc. del 10-11-2000), Giordano (rv 218476).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente od inadeguata quella che non rechi l'indicazione del numero civico, né quella del domiciliatario. Ne consegue che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore.

Sez. V, sent. n. 31962 del 27-08-2001 (ud. del 25-06-2001), Troiano (rv 220232).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Qualora, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, sia stata effettuata all'imputato, con esito positivo, una prima notifica ad un indirizzo risultante dagli atti, le successive notifiche non possono essere

ritenute "impossibili", ai sensi e per gli effetti di cui *all'art. 161, comma 4, c.p.p.* (consegna dell'atto al difensore), ove l'organo notificatore abbia accertato l'avvenuto trasferimento del destinatario, "medio tempore", ad altro indirizzo precisamente indicato, al quale la notifica possa essere tentata con successo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata al nuovo indirizzo accertato dall'ufficiale giudiziario a mani di persona qualificatasi convivente del destinatario).

Sez. I, sent. n. 45504 del 20-12-2001 (ud. del 21-11-2001), Ludovico (rv 220368).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

A norma *dell'articolo 161 cod. proc. pen.*, la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Ed invero nel caso di dichiarazione di domicilio, l'affermazione della persona dimorante nel luogo indicato che il destinatario non vi si trova significa che lo stesso si è trasferito, sicché la mancata comunicazione di tale trasferimento rende inefficace la dichiarazione stessa, mentre nell'ipotesi di elezione di domicilio il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inadatta allo scopo. Ne consegue che in entrambi i casi ricorre l'ipotesi di cui al quarto comma *dell'articolo 161 cod. proc. pen.* dell'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio.

Sez. V, sent. n. 1935 del 21-02-2000 (ud. del 19-10-1999), Auremma (rv 216432).

Cassazione Penale

Ambito di validità ed efficacia

L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. (Nella fattispecie, l'elezione di domicilio era avvenuta nell'ambito di un procedimento per ricettazione, per il quale l'imputato era stato tratto in arresto e poi scarcerato; da detto procedimento aveva tratto origine altro, separato procedimento per il reato di falsa dichiarazione a P.U. sulla identità personale e, con riferimento a tale secondo procedimento, il giudice di merito aveva disposto notificarsi decreto di citazione a giudizio ed estratto contumacia della sentenza di primo grado al domicilio eletto nel primo procedimento. La Suprema Corte, in applicazione del principio sopra enunciato, ha annullato l'ordinanza del giudice di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'imputato, il quale aveva eccepito la nullità della notificazione della sentenza contumacia di primo grado).

Sez. V, sent. n. 3330 del 04-07-2000 (cc. del 09-06-2000), Raffione Ortega (rv 217246).

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

L'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell'imputato. Ne consegue che non può essere considerata una valida elezione di domicilio la menzione di essa contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore.

Sez. IV, sent. n. 7118 del 15-06-2000 (ud. del 23-05-2000), Bibolotti S. (rv 216607).

Cassazione Penale

Scelta del domiciliatario eletto

È valida la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata mediante consegna ad una collaboratrice di studio di un avvocato domiciliatario, diverso dal difensore di fiducia, atteso che non sussiste un obbligo di elezione di domicilio esclusivamente presso quest'ultimo, mentre non rileva che l'avvocato domiciliatario non abbia prestato il proprio consenso, il quale non è richiesto (ed è, comunque, implicito nell'accettazione della notificazione), né che la consegna sia avvenuta a mani della collaboratrice, trattandosi di persona legittimata a riceverla ai sensi *dell'art. 157 cod. proc. pen.*

Sez. V, ord. n. 5725 del 21-03-2000 (cc. del 29-11-1999), Quattrone (rv 215999).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

La disposizione di cui *all'art. 161, quarto comma, c.p.p.* che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde"

notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie, relativa a notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, la lettera raccomandata non era stata consegnata per assenza del destinatario: tuttavia l'ufficiale postale aveva annotato il nuovo domicilio. La Corte ha ritenuto che in tal caso la notifica avrebbe dovuto essere rinnovata ex art. 157 cod. proc. pen.).
Sez. IV, sent. n. 2778 del 29-05-2000 (cc. del 09-05-2000), Pizzinato (rv 216232).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

A norma dell'articolo 161 cod. proc. pen., la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Ed invero nel caso di dichiarazione di domicilio, l'affermazione della persona dimorante nel luogo indicato che il destinatario non vi si trova significa che lo stesso si è trasferito, sicché la mancata comunicazione di tale trasferimento rende inefficace la dichiarazione stessa, mentre nell'ipotesi di elezione di domicilio il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inadatta allo scopo. Ne consegue che in entrambi i casi ricorre l'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 161 cod. proc. pen. dell'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio.

Sez. V, sent. n. 1935 del 21-02-2000 (ud. del 19-10-1999), Auriemma (rv 216432).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Intervenuta la dichiarazione di domicilio e non avendo l'imputato comunicato il trasferimento in un domicilio diverso, indicandone gli estremi, legittimamente il decreto di citazione per il giudizio è notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen..

Sez. III, sent. n. 4956 del 21-04-2000 (ud. del 17-12-1999), Della Vecchia F. (rv 216586).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

È illegittima la notificazione (nella specie, dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale) eseguita con il rito degli irreperibili nei confronti di persona della quale, pur divenuta inefficace l'elezione di domicilio per fatto sopravvenuto e non ascrivibile a sua colpa, risulti dagli atti la dimora. (Nella specie, la notificazione "ex" art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non era stata possibile per sopravvenuta cessazione dall'esercizio della professione da parte del difensore di ufficio, ma non era stata neanche tentata nel campo nomadi indicato dall'imputato, sul rilievo che questi non risultava iscritto nei registri anagrafici del comune).

Sez. I, sent. n. 11238 del 21-03-2000 (cc. del 06-12-2000), Jovanovic (rv 218450).

Cassazione Penale

Notificazione eseguita personalmente all'imputato

In tema di elezione di domicilio, mentre la notificazione prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p., da effettuarsi mediante consegna al difensore, è sussidiaria rispetto a quella divenuta impossibile presso il domicilio eletto dall'imputato, la notificazione mediante consegna al destinatario può essere sempre eseguita, anche se l'imputato ha eletto domicilio, in quanto essa fa fede della conoscenza reale dell'atto da parte dell'interessato, mentre quella presso il domicilio eletto è prevista in via sussidiaria ed al fine di offrirne presunzione legale.

Sez. V, sent. n. 12688 del 06-12-2000 (ud. del 11-10-2000), Gimona (rv 219232).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

Il nuovo codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente ed ispirandosi all'esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni, indicate nell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., (che, di per sé, non comportano la dispensa dell'uno o la revoca per l'altro), il

titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere il suo ruolo. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato. (Fattispecie in cui è stato ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore di ufficio primieramente nominato).
Sez. IV, sent. n. 3983 del 14-09-2000 (cc. del 06-07-2000), Ben Ateur (rv 217260).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

La sostituzione del difensore di fiducia assente con un difensore d'ufficio per un atto del processo che impone l'assistenza all'imputato, non determina il venir meno della qualità del difensore di fiducia medesimo, con la conseguenza che a quest'ultimo vanno notificati gli atti processuali successivi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non fossero decorsi i termini per l'impugnazione in favore del difensore di fiducia, assente nell'udienza in cui venne pronunciata la sentenza e sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore designato d'ufficio, esclusivamente al quale era stato notificato l'avviso di deposito).

Sez. II, sent. n. 9383 del 02-09-2000 (ud. del 09-05-2000), Pistoia (rv 217343).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revocche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra: trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza un'espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta.

Sez. V, sent. n. 5198 del 04-02-2000 (cc. del 27-10-1999), Cattro (rv 215252).

Cassazione Penale

Domicilio della persona sottoposta a programma di protezione

La notifica del decreto di citazione nei confronti di un soggetto sottoposto allo speciale programma di protezione di cui alla legge 15 marzo 1991, n. 82 è regolarmente effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione, dal momento che ai sensi del comma terzo dell'art. 12 della legge n. 82 del 1991, aggiunto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato all'atto della sottoscrizione del programma elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede il predetto Servizio.

Sez. IV, sent. n. 5850 del 19-05-2000 (ud. del 06-04-2000), Marotta (rv 216799).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

Nell'ipotesi in cui l'imputato indichi soltanto il luogo in cui devono essergli notificati gli atti processuali si ha dichiarazione di domicilio e non elezione di domicilio, la quale necessita altresì dell'indicazione del cosiddetto domiciliatario, e cioè della persona presso la quale la notifica deve eseguirsi. Quest'ultima, tuttavia può essere individuata anche con la denominazione del suo ufficio, essendo comunque sufficiente ad identificarla il nome, anche senza il prenome, sempre che nello stesso ufficio, nella stessa abitazione o nello stesso luogo indicati non risiedano più persone aventi tutti lo stesso nome.

Sez. III, sent. n. 11815 del 15-10-1999 (cc. del 19-09-1999), Corsini (rv 214552).

Cassazione Penale

Dichiarazione di domicilio - validità in ogni stato e grado del giudizio di cognizione

La dichiarazione di domicilio vale in ogni stato e grado del giudizio di cognizione. Dopo la sua conclusione con sentenza irrevocabile la menzionata dichiarazione cessa di avere efficacia, poiché la fase esecutiva è autonoma e distinta per forma e contenuto dalla prima, essendo diretta alla soluzione di questioni attinenti proprio all'esecuzione del provvedimento.

Sez. III, sent. n. 3107 del 18-01-1999 (ud. del 23-11-1998), Petrera (rv 212856).

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

L'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'*art. 162 cod. proc. pen.* Per conseguenza non può riconoscersi validità ed efficacia all'elezione di domicilio fatta presso il difensore e da questi depositata in cancelleria, anziché dichiarata a verbale dall'imputato o da questi trasmessa all'autorità procedente mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata.

Sez. III, sent. n. 1199 del 29-01-1999 (cc. del 27-11-1998), Boscotrecase (rv 212826).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio in procedimenti riuniti

In tema di elezione di domicilio ai fini delle notificazioni, ove siano state effettuate diverse elezioni di domicilio in procedimenti poi riuniti, entrambe, stante l'unificazione dei procedimenti, hanno pari e indistinta validità ai fini delle notificazioni. (Fattispecie relativa a notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza).

Sez. VI, sent. n. 676 del 18-01-1999 (cc. del 07-12-1998), Carini (rv 213902).

Cassazione Penale

Scelta del domiciliatario eletto

In tema di notificazioni, l'elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere le notificazioni degli atti del procedimento in un luogo diverso da quello cui l'imputato è realmente legato. La persona presso la quale si elegge domicilio è liberamente scelta dall'imputato, senza che vi sia la necessità di un rapporto giuridico tra i due soggetti. Sovente il domiciliatario coincide con la figura del difensore, ma la legge non pone nessun obbligo consentendo all'imputato ampia e libera scelta in proposito. Ne consegue che il domiciliatario eletto non deve possedere alcuna qualifica professionale e, quindi, non necessariamente deve essere un avvocato né tantomeno il difensore dell'imputato.

Sez. V, sent. n. 2493 del 25-02-1999 (cc. del 19-11-1998), Mariani (rv 212728).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Una volta fatta elezione o dichiarazione di domicilio, se non risulta possibile la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, questa è validamente eseguita mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia. Ne consegue che, in detta ipotesi, è abnorme il provvedimento di revoca di decreto penale notificato mediante consegna al difensore, sul rilievo che ricorrerebbe si tratterebbe di ipotesi assimilabile a quella dell'irreperibilità. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto non ricorrere le condizioni per l'applicazione del principio di cui in massima, non risultando riempite le righe del modulo a stampa successive all'invito a dichiarare o eleggere il domicilio, ma solo quelle relative alla nomina del difensore).

Sez. I, sent. n. 5646 del 18-01-1999 (ud. del 17-11-1998), Cimatti (rv 212093).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In tema di notificazioni al domicilio eletto, il rifiuto di ricezione dell'atto rende l'elezione di domicilio inidonea a raggiungere lo scopo al quale è finalizzata. Ne consegue che la notifica va fatta ai sensi del quarto comma dell'*art. 161 cod. proc. pen.* presso il difensore.

Sez. V, sent. n. 2493 del 25-02-1999 (cc. del 19-11-1998), Mariani (rv 212727).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In tema di notifiche, il fatto che rende inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato ex *art. 161 cod. proc. pen.* non comporta l'effetto automatico di esentare il medesimo dall'onere di comunicare il mutamento di domicilio, spettando comunque all'imputato dimostrare che la mancata comunicazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore ex *art. 161, comma 4, cod. proc. pen.* ritenendosi inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato nel campo nomadi, dopo l'avvenuto sgombero da parte della Polizia, che aveva fatto perdere al luogo ogni caratteristica o connotazione di domicilio).

Sez. V, sent. n. 3052 del 05-03-1999 (cc. del 27-01-1999), Stajanovic (rv 212953).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In tema di notificazioni, una volta che l'imputato abbia eletto o dichiarato il domicilio, se in tale luogo la notifica non risulti possibile, essa è validamente eseguita mediante consegna al difensore; la validità di tale notificazione non risulta inficiata dal fatto che successivamente sia stato, viceversa, possibile eseguire notifica di altro atto al domicilio eletto o dichiarato. (Fattispecie nella quale, la notifica del decreto di citazione è stata effettuata al difensore, ai sensi del quarto comma dell'art. 161 cod. proc. pen., mentre la successiva notifica dell'estratto contumaciale è stata eseguita al domicilio eletto o dichiarato).

Sez. V, sent. n. 7586 del 11-06-1999 (cc. del 06-05-1999), Cavalera (rv 213628).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

L'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta automaticamente che anche le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore.

Sez. V, sent. n. 13230 del 17-11-1999 (cc. del 08-10-1999), Remorini (rv 214975).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

In tema di sostituzione del difensore, ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre il professionista originariamente designato, il quale, una volta cessato l'evento che ha dato causa alla sostituzione, riprende il suo ruolo e ricomincia a svolgere le sue funzioni. Conseguentemente, unico destinatario della notifica di atti diretti alla difesa ed, in particolare, di provvedimenti passibili di impugnazione, è il difensore che risulti titolare dell'ufficio.

Sez. V, sent. n. 7557 del 11-06-1999 (cc. del 23-03-1999), Perchinunno (rv 213783).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio presso il difensore e specifico mandato ad impugnare

In tema di impugnazione da parte dell'imputato contumace, dall'elezione di domicilio presso il difensore non può in alcun modo dedursi il conferimento di uno specifico mandato ad impugnare, poiché non vi è alcuna correlazione logico-giuridica tra i due atti processuali.

Sez. III, sent. n. 2692 del 10-09-1999 (cc. del 27-07-1999), Galimberti (rv 214598).

Cassazione Penale

Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato - in generale

In tema di notificazione, poiché l'elezione di domicilio consiste in una scelta negoziale (e, dunque, in una manifestazione di volontà), mentre la dichiarazione è atto meramente ricognitivo del domicilio reale, la prima prevale - in mancanza di sua espressa revoca - sulla seconda, anche se quest'ultima è posteriore. Invero, con l'elezione, l'imputato non indica solo il luogo nel quale eseguire le notifiche, ma anche la persona, presso la quale le stesse devono essere effettuate, in forza di un rapporto fiduciario con il domiciliatario, cui egli si affida per la ricezione e la tempestiva comunicazione degli atti notificatigli.

Sez. V, sent. n. 12044 del 21-10-1999 (cc. del 30-06-1999), Allegretti (rv 214874).

Cassazione Penale

Rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio

Attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà aventi valore negozial-processuale, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ricevute a verbale dalla Polizia giudiziaria sono nulle qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che esattamente gli atti del procedimento erano stati notificati presso il difensore, a norma dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'interessato, pur avendo dichiarato il proprio domicilio, si era poi rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale).

Sez. I, sent. n. 4100 del 31-03-1999 (cc. del 24-11-1998), Tosatto (rv 213259).

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

Qualora l'imputato eserciti la facoltà, riconosciutagli dall'art. 161 cod. proc. pen., di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio con dichiarazione resa dinanzi ad organi della Polizia giudiziaria, incombe su di lui l'onere di trasmettere tempestivamente il relativo verbale all'autorità giudiziaria procedente, dovendo trovare applicazione, in mancanza, il disposto del quarto comma dell'art. 162 cod. proc. pen., il quale sancisce la validità delle notificazioni disposte nel domicilio precedentemente eletto o dichiarato finché il giudice che procede non abbia ricevuto il verbale o la comunicazione dell'avvenuta modifica.

Sez. V, sent. n. 2417 del 26-02-1998 (cc. del 18-12-1997), Pasqualucci (rv 209935).

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

In tema di dichiarazione di domicilio, la forma vincolante, che condiziona l'efficacia dell'atto, investe esclusivamente i requisiti elementari di contenuto in relazione allo scopo, alla destinazione e alla certezza della provenienza dell'atto. La dichiarazione non deve necessariamente seguire l'invito rivolto con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato dall'autorità giudiziaria, potendo essere trasmessa dall'imputato (in ogni atto idoneo a raggiungere lo scopo) di propria iniziativa in qualunque momento del procedimento o del processo. (Fattispecie in tema di elezione di domicilio inviata in un esposto alla Procura della Repubblica in epoca anteriore all'esercizio dell'azione penale).

Sez. V, sent. n. 6011 del 21-05-1998 (cc. del 16-03-1998), Ninfaie (rv 210755).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio plurima: esclusione

Ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma. L'istituto della elezione di domicilio è stato, infatti, introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari, ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.

Sez. III, sent. n. 11775 del 13-11-1998 (cc. del 02-10-1998), Civitelli (rv 212175).

Cassazione Penale

Omessa verbalizzazione dell'avviso all'imputato scarcerato

L'avviso all'imputato detenuto, il quale deve essere scarcerato, che le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, richiesto a pena di nullità dall'art. 161 cod. proc. pen., va dato e verbalizzato solo nei casi di domicilio esistente, correttamente dichiarato o eletto, oppure di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, sicché l'omessa verbalizzazione in caso di elezione fraudolenta di domicilio inesistente non rende nulla la notificazione avvenuta con la modalità indicata.

Sez. IV, sent. n. 1480 del 01-07-1998 (ud. del 13-05-1998), Bnehabla (rv 210986).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Le notificazioni all'imputato, nel caso in cui la dichiarazione di domicilio sia insufficiente o inadeguata, sono eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. In questi casi nessuna disposizione di legge attribuisce all'ufficiale giudiziario il dovere (e neppure il potere) di compiere ulteriori accertamenti prima di effettuare la notifica a mani del difensore.

Sez. III, sent. n. 3691 del 25-03-1998 (cc. del 28-01-1998), Sterpetti (rv 210295).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

La notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna di copia al difensore può valere contemporaneamente come avviso fatto a quest'ultimo della data fissata per il giudizio e come notifica all'imputato per essere questa divenuta impossibile presso il domicilio eletto, dichiarato o determinato sulla base di una notifica precedente, a condizione che essa non sia precedente all'accertamento di tale sopravvenuta impossibilità.

Sez. VI, sent. n. 928 del 23-01-1998 (cc. del 05-12-1997), Basile (rv 210437).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Per la notificazione del decreto penale è valido il principio generale secondo cui, quando è stata fatta elezione di domicilio a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. e la notificazione sia divenuta non più possibile presso il domicilio eletto, essa è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, di ufficio o di fiducia che sia, senza che sia consentita, in tal caso, l'applicazione analogica dell'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. stesso, che prevede la revoca del decreto penale e la restituzione degli atti al pubblico ministero per il caso di irreperibilità del condannato.

Sez. I, sent. n. 3981 del 28-09-1998 (ud. del 03-07-1998), Thiam (rv 211407).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

L'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga revocata espressamente nelle forme prescritte. Ne consegue che nel caso in cui il domicilio sia stato eletto presso il difensore la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non fa cadere detta elezione.

Sez. VI, sent. n. 909 del 23-01-1998 (cc. del 12-11-1997), Grugini (rv 210350).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Non dà luogo alla nullità, ma può, al più, concretare una semplice irregolarità, la notificazione fatta all'imputato mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. senza menzione nella relazione di notificazione dell'impossibilità di effettuare detta consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e delle ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, se l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione.

Sez. VI, sent. n. 8859 del 30-07-1998 (cc. del 15-06-1998), Brunori (rv 212007).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio:

La dichiarazione di domicilio, che ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona e abitazione, è inefficace nell'ipotesi di trasferimento dell'imputato, non ritualmente comunicato all'autorità procedente. L'elezione di domicilio è, invece, una dichiarazione ricettizia di volontà e implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Il rifiuto di ricezione dell'atto, espresso in modo formale o sostanziale, da parte di uno dei soggetti dimoranti nel luogo indicato, comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o della rescissione successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario e rende l'elezione del domicilio idonea a perseguire lo scopo al quale è finalizzata. In entrambi i casi si configura, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen., l'impossibilità della notifica, che, accertata per un atto, legittima la notifica degli atti successivi mediante consegna al difensore.

Sez. V, sent. n. 8825 del 01-10-1997 (cc. del 20-06-1997), Pollari (rv 208612).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Quando è stato dichiarato quale luogo delle notificazioni la propria residenza, nella ipotesi che l'ufficiale giudiziario recatosi sul luogo non abbia trovato l'interessato, tale assenza non equivale all'impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo; di conseguenza, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 cod. proc. pen. in caso di precaria assenza del destinatario della notifica.

Sez. I, sent. n. 2655 del 19-03-1997 (cc. del 20-12-1996), Sangiorgi (rv 207270).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Si ha impossibilità di notificazione all'imputato nel domicilio dichiarato quando siano insufficienti o inidonee le indicazioni contenute nella dichiarazione, sicché l'ufficiale giudiziario, eseguite le opportune ricerche, non sia stato in grado di individuare il domicilio; quando, invece, il domicilio dichiarato sia individuato - come nella specie - ma l'imputato non sia stato reperito né vi siano persone idonee a ricevere la copia, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale. (Nel rigettare il ricorso, la S.C. ha ritenuto non sussistere la nullità della notifica del decreto di citazione eseguita mediante deposito nella casa comunale ex art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. e non mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).

Sez. III, sent. n. 4033 del 07-05-1997 (cc. del 21-02-1997), Scarlato (rv 207763).

Cassazione Penale

Notificazione eseguita al domicilio effettivo

Quando vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita, non a mani proprie, in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione è affetta da nullità assoluta, anche se effettuata al domicilio reale e di effettiva abitazione del soggetto.

Sez. VI, sent. n. 1167 del 02-05-1997 (ud. del 19-03-1997), Iannotti (rv 208114).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

Il nuovo codice di procedura penale si ispira all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, secondo il principio dell'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione fiduciaria, ma dà luogo alla sostituzione ai sensi dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen. Ne consegue che titolare dell'incarico difensivo rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, una volta cessata la situazione causativa della sostituzione, riprende immediatamente il suo ruolo in maniera automatica, proprio per l'indicato principio dell'immutabilità della difesa; ulteriore conseguenza è che l'unico destinatario della notificazione degli atti destinati alla difesa, quali i provvedimenti destinati al gravame, è il difensore titolare dell'incarico e non il temporaneo sostituto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale - effettuata ai sensi dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. - eseguita mediante consegna al sostituto del difensore, designato d'ufficio, anziché al difensore di fiducia). Sez. II, sent. n. 3832 del 14-06-1997 (ud. del 06-06-1997), Gambarotta (rv 208081).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

Il discrimine fra l'elezione e la mera dichiarazione di domicilio, riposa sul fatto che, mentre in quest'ultima è indicato soltanto il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, invece nella prima, fondata su di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, deve essere specificata anche la persona presso cui la notificazione va eseguita; con la necessaria conseguenza che l'espressione "eleggo domicilio" seguita dalla sola indicazione di quest'ultimo e non anche del domiciliatario, integra una mera dichiarazione di domicilio.

Sez. VI, sent. n. 4108 del 19-04-1996 (cc. del 17-02-1996), Cariboni (rv 204433).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

L'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciarmente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali. Tale elezione di domicilio, pur se efficace soltanto per il procedimento nel quale è stata fatta, si estende, tuttavia, ad ogni stato e grado del medesimo, finché non intervenga una revoca espressa ovvero una nuova elezione di domicilio che implicitamente revochi la precedente. Ne consegue che l'indicazione, nella dichiarazione di appello, della propria casa di abitazione senza alcun'altra particolare specificazione, ancorché espressa come elezione di domicilio, non produce l'effetto di revocare l'elezione precedentemente effettuata, perché costituisce una semplice dichiarazione di domicilio che determina soltanto una più precisa identificazione dell'imputato, non una manifestazione di volontà da cui possa desumersi l'intendimento che gli atti riferentisi al dichiarante siano notificati al nuovo domicilio.

Sez. I, sent. n. 4870 del 15-05-1996 (cc. del 15-12-1995), Pedde (rv 204633).

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

L'elezione di domicilio è un atto personalissimo che deve essere compiuto in maniera espressa dall'imputato nelle forme previste (dichiarazione espressa raccolta a verbale o telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata) e non può essere surrogato neanche dalla dichiarazione fatta dal difensore in udienza, sia pure in presenza dell'interessato, non essendo possibile desumere dal silenzio dell'imputato l'assenso implicito alla dichiarazione di elezione.

Sez. V, sent. n. 10918 del 20-12-1996 (cc. del 14-10-1996), Orefice (rv 207061).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio limitata nel tempo: esclusione

Gli effetti della elezione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, salve le eventuali notificazioni al detenuto ovvero nel procedimento davanti alla Cassazione; deve escludersi pertanto che al negozio processuale di elezione possano essere apposte clausole, che ne limitino "ab origine" gli effetti nel tempo, in modo che, alla prevista scadenza, l'elezione medesima venga a cessare e si verifichi il

ripristino di pregressa situazione, rilevante ai fini dell'art. 157 cod. proc. pen. e disposizioni successive. Del resto, la irrilevanza di siffatta eventuale limitazione temporale della elezione di domicilio risulta confermata, implicitamente, dalla disciplina prevista dall'art. 162 cod. proc. pen., che alla revoca espressa della elezione di domicilio attribuisce efficacia a condizione che sia effettuata indicazione del luogo ove si vuole che le successive notificazioni siano eseguite, in difetto restando all'uopo fissato il domicilio precedentemente eletto.

Sez. VI, sent. n. 8818 del 30-09-1996 (cc. del 03-07-1996), Floris (rv 205912).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Per la notifica del decreto penale è valido il principio generale per cui, quando è stata fatta elezione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. e la notifica non è più possibile presso il domicilio eletto, essa è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, d'ufficio o di fiducia a seconda dei casi. È perciò abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. presso la Pretura, applicando analogicamente l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., revoca il decreto penale di condanna ritenendo irreperibile l'imputato.

Sez. IV, sent. n. 1068 del 24-05-1996 (ud. del 09-04-1996), Olla (rv 205425).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

L'elezione di domicilio dell'imputato, quale atto negoziale, conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nella forma prescritta. Con la conseguenza che la notificazione che risulti impossibile presso il detto domicilio, non va effettuata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., ma ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., ultima parte, ossia mediante consegna al difensore.

Sez. V, sent. n. 7722 del 07-08-1996 (cc. del 26-06-1996), De Barre (rv 205554).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In materia di notificazioni, quando vi sia stata elezione di domicilio, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento e la notifica va fatta presso il difensore poiché il disposto del quarto comma dell'art. 161 cod. proc. pen. non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 cod. proc. pen. fa all'art. 157 cod. proc. pen. Nella specie, il domicilio era stato eletto presso la sede di un'attività commerciale risultata chiusa e trasferita al momento della notifica.

Sez. V, sent. n. 10964 del 20-12-1996 (cc. del 28-10-1996), Capacci (rv 207063).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

In tema di difesa (artt. 96 cod. proc. pen. e segg.), va affermato il principio che il titolare dell'ufficio rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni, non richiedendo la legge, proprio per l'immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che titolare del diritto d'impugnazione è l'originario difensore cui spetta anche la notifica dell'estratto di sentenza contumaciale.

Sez. IV, sent. n. 3876 del 29-03-1996 (ud. del 28-01-1996), Proka (rv 204280).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza deve essere fatta al difensore d'ufficio originariamente nominato, cui l'ordinamento riconosce in linea generale la facoltà di proporre appello, e non a quello designato in sostituzione in un secondo momento, pure quando sia quest'ultimo ad aver difeso l'imputato in giudizio.

Sez. IV, sent. n. 2032 del 10-09-1996 (ud. del 22-08-1996), Nikolic (rv 205932).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore praticante procuratore

La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed effettuata presso un difensore che sia praticante procuratore, perciò non abilitato alla difesa in tale sede, equivale ad omessa notifica, in quanto assolutamente inidonea a instaurare un valido

rapporto processuale e determina perciò una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Sez. VI, sent. n. 8302 del 05-09-1996 (cc. del 11-06-1996), Tonin (rv 206139).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

In tema di notificazione, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore conserva la sua validità, in difetto di revoca, pur dopo la nomina di difensore diverso dal precedente difensore domiciliatario. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del principio enumerato in massima, ha annullato la sentenza d'appello perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado era stata eseguita non al domicilio eletto presso lo studio dei precedenti difensori bensì a mani del difensore successivamente nominato; ed ha altresì precisato che la nullità della notificazione stessa non poteva ritenersi sanata in conseguenza dell'avvenuta spedizione, all'udienza, di certificato medico con contestuale richiesta di rinvio, essendo in tali casi unico mezzo di sanatoria, ex art. 184, comma primo, cod. proc. pen., la comparizione o la rinuncia a comparire dell'interessato).
Sez. I, sent. n. 5972 del 12-06-1996 (cc. del 15-05-1996), Salerno (rv 205115).

Cassazione Penale

Rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio

Il rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio, dopo averla effettuata, va interpretato come rifiuto della dichiarazione stessa, con la conseguenza che le notifiche devono essere eseguite mediante consegna al difensore. (Fattispecie nella quale, il rifiuto è stato opposto dopo che la dichiarazione era stata resa oralmente ai Vigili urbani).
Sez. VI, sent. n. 5038 del 08-02-1996 (ud. del 19-12-1995), Trevisan (rv 203821).

Cassazione Penale

Applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale

L'esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, non comporta necessariamente l'effettiva reperibilità del domiciliato. Questa è, invece, indispensabile ai fini dell'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, postulando, questo, un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato e il servizio sociale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la declaratoria d'inammissibilità di istanza volta a ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto resosi latitante in relazione all'ordine di esecuzione della pena emesso dal P.M.).
Sez. I, sent. n. 3256 del 06-08-1996 (ud. del 13-05-1996), Stevanovic (rv 205485).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

In tema di notificazioni in materia penale all'imputato non detenuto, l'elezione di domicilio, stante la sua natura negoziale, prevale sulla dichiarazione di domicilio.
Sez. II, sent. n. 7332 del 28-06-1995 (cc. del 13-01-1995), Restucci (rv 202124).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a disposizione del medesimo. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine "elezione", e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. (Fattispecie nella quale, l'imputato lamentava la mancata notificazione dell'avviso di udienza al domicilio eletto, coincidente con la propria abitazione, successivo alla reale "elezione" di domicilio presso il

difensore, mai revocata; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore).

Sez. I, sent. n. 4516 del 23-11-1995 (ud. del 22-09-1995), Tatoli (rv 202888).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

La notificazione all'imputato eseguita nel domicilio dichiarato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 157 cod. proc. pen. (mediante deposito nella casa comunale) esclude la situazione di "impossibilità della notificazione" in presenza della quale la notificazione medesima deve essere eseguita mediante consegna dell'atto al difensore.

Sez. VI, sent. n. 611 del 24-05-1995 (ud. del 21-02-1995), Sapienza (rv 201883).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

Poiché il nuovo codice di procedura penale ha parificato il difensore d'ufficio a quello di fiducia, attuando il principio della "unicità" e della "immutabilità" dell'ufficio di difesa, la nomina, avvenuta in udienza, del sostituto del difensore d'ufficio già nominato con il decreto di citazione deve intendersi riferita al singolo atto (nella specie, l'udienza) per cui è avvenuta, e non all'intero procedimento, con la conseguenza che al titolare della difesa e non al sostituto deve essere notificato l'estratto contumaciale.

Sez. II, sent. n. 3038 del 28-06-1995 (ud. del 08-06-1995), Fioravanti (rv 202125).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

La vigente disciplina processuale, radicalmente innovando quella del codice del 1930 e ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 dell'art. 2 della legge delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anche quella è caratterizzata dalla immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Ne discende immediatamente che, qualora occorra sostituire il difensore, sia questo di fiducia o d'ufficio, in situazioni che di per sé non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa per l'altro - e che si possono individuare, nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa - titolare di questa rimane sempre l'originario difensore designato. Questi, poi, cessata la situazione che ha dato causa alla nomina del "sostituto", può riprendere immediatamente il suo ruolo e svolgere le sue funzioni, non richiedendo la vigente disciplina processuale, proprio per l'immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, preavviso di sorta. Conseguenza ultima di queste considerazioni è che destinatario della notifica di atti destinati alla difesa è il difensore che risulti titolare dell'ufficio.

Sez. I, sent. n. 9284 del 30-08-1995 (cc. del 12-07-1995), Lanzara (rv 202229).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

In caso di nomina di un difensore d'ufficio e della successiva designazione di un sostituto ex art. 97, n. 4, cod. proc. pen., questi esegue i diritti ed assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d'ufficio originariamente nominato, può essere notificato l'estratto contumaciale della sentenza, che egli dovrà aver cura di consegnare all'imputato. La notifica può essere perciò fatta indifferentemente all'uno od all'altro dei difensori senza che ciò comporti lesione dei diritti dell'imputato.

Sez. I, sent. n. 4295 del 15-09-1995 (ud. del 27-07-1995), Markovic (rv 202451).

Cassazione Penale

Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato - in generale

In materia di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue da quello semplicemente dichiarato, perché, mentre, in quest'ultimo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati all'imputato, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita e presuppone, pertanto, la necessaria esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario ed imputato - in virtù del quale, il primo si impegna a riceversi gli atti riguardanti il secondo -, che rende più certo che l'atto perverrà al destinatario dello stesso. Da tanto discende inequivocabilmente la prevalenza, in ogni caso, dell'elezione di domicilio, rispetto a successive semplici "dichiarazioni" di domicilio rese dall'imputato.

Sez. I, sent. n. 3161 del 23-03-1995 (cc. del 05-12-1994), Semeraro (rv 200682).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio plurima: esclusione

L'istituto della elezione di domicilio è stato introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo e al destinatario di assicurarsi una tempestiva e sicura ricezione di atti. Ne consegue che l'imputato può avere un solo domicilio eletto e che ogni mutamento di elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente elezione, senza possibilità di elezione plurima, contraddittoria rispetto alla lettera e alla finalità della norma.

Sez. VI, sent. n. 5280 del 05-05-1994 (cc. del 08-03-1994), Cengarle (rv 198985).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Nel caso di notifica dell'estratto contumaciale, per essere divenuta impossibile la notificazione nel domicilio dichiarato, presso il difensore a norma dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. questi assume la veste di semplice consegnatario.

Sez. VI, sent. n. 2733 del 25-10-1994 (ud. del 08-06-1994), Kahric Safet (rv 200602).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

Al difensore sostituto, designato a norma dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen. si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 cod. proc. pen., onde lo stesso è abilitato ad esercitare i diritti ed assume i doveri del difensore precedentemente designato fino al momento in cui quest'ultimo, avendo conservato la qualifica, non vi provveda personalmente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita la notificazione dell'estratto contumaciale a norma dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., al difensore di ufficio nominato nel corso del dibattimento e non a quello nominato dal pubblico ministero nel decreto di citazione a giudizio).

Sez. VI, sent. n. 2733 del 25-10-1994 (ud. del 08-06-1994), Kahric Safet (rv 200603).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

In presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dell'estratto contumaciale a norma dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., è da ritenere legittimamente eseguita alternativamente presso l'uno o presso l'altro, non essendo previsto un diritto dell'interessato ad una duplice notifica mediante consegna ad entrambi i difensori, attesa l'unitarietà della difesa di ufficio, a differenza della possibile coesistenza di più difensori di fiducia.

Sez. VI, sent. n. 2733 del 25-10-1994 (ud. del 08-06-1994), Kahric Safet (rv 200604).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituto

La notifica del provvedimento, emesso in seguito ad udienza camerale, effettuata al difensore ivi sostituito da altro professionista, non assume alcun rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare, trattandosi di notificazione non dovuta e, quindi, come tale, priva di alcuna valenza procedurale. Invero il difensore sostituto, esercitando a norma dell'art. 102, comma secondo, cod. proc. pen., i diritti ed assumendo i doveri del difensore sostituito, acquista la veste di parte processuale pertinentegli come difensore, di guisa che diviene destinatario degli atti processuali con esclusione del difensore sostituito, con la conseguenza che eventuali ulteriori notificazioni di atti a quest'ultimo risulta superflua e dunque ininfluenza ai fini processuali. (Nella specie, è stata dichiarata inammissibile perché tardiva l'impugnazione proposta dal difensore sostituto, nonostante ancora non fosse decorso il termine di quindici giorni dalla notifica effettuata, successivamente, anche al difensore sostituito).

Sez. I, sent. n. 26 del 08-03-1994 (ud. del 10-01-1994), Persano (rv 196962).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

Il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o

all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto *dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.*, nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato.

Sez. U., sent. n. 22 del 11-11-1994 (ud. del 19-12-1994), Nicoletti (rv 199398).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

L'elezione di domicilio rimane ferma, finché non venga espressamente revocata nelle forme di legge; la semplice indicazione di un domicilio reale non comporta la revoca della suddetta elezione; la specificazione "eleggo domicilio", seguita dalla mera indicazione del proprio domicilio, deve infine essere intesa come semplice dichiarazione.

Sez. III, sent. n. 2765 del 05-03-1994 (cc. del 26-01-1994), Schiavon (rv 196639).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio presso il difensore e specifico mandato ad impugnare

Il difensore dell'imputato contumace, anche quando questi abbia eletto domicilio nel suo studio professionale, non può utilmente impugnare la sentenza senza specifico mandato, a norma *dell'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen.*: la domiciliazione, infatti, non equivale a mandato "ad impugnandum" né lo ricomprende, stante la diversità di esigenze procedurali che i due istituti sono predisposti a soddisfare.

Sez. II, sent. n. 3619 del 20-08-1994 (ud. del 11-08-1994), Frisoli (rv 199042).

Cassazione Penale

Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato - in generale

Poiché il domicilio eletto consiste in una precisa scelta negoziale dell'interessato, esso prevale sul domicilio dichiarato che si esaurisce, invece, nella mera indicazione circa l'ubicazione del domicilio reale.

Sez. VI, sent. n. 192 del 13-01-1994 (cc. del 11-10-1993), Borrelli (rv 197232).

Cassazione Penale

Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato - in caso di riunione di processi

L'elezione di domicilio, per la sua natura e funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio. Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva, deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione. Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi è elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve essere eseguita nel domicilio eletto, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando.

Sez. III, sent. n. 2765 del 05-03-1994 (cc. del 26-01-1994), Schiavon (rv 196638).

Cassazione Penale

Successive notificazioni in caso di mancanza di domicilio "dichiarato, eletto o determinato"

Nell'ipotesi in cui dopo la prima notificazione, essendo stata omessa la dichiarazione o l'elezione di domicilio, nonché l'avvertimento prescritto *dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. pen.*, manca un domicilio "dichiarato, eletto o determinato", le successive notificazioni vanno compiute ai sensi *dell'art. 157 cod. proc. pen.*, che è norma generale, applicabile ove non derogata da una norma speciale (Nella fattispecie, essendo stati omessi una rituale dichiarazione o elezione di domicilio, nonché l'avvertimento di cui *all'art. 161, secondo comma, cod. proc. pen.* la Corte ha ritenuto esattamente effettuata la notificazione alla persona imputata, a norma *dell'art. 157 cod. proc. pen.*, nel luogo dove essa risultava risiedere secondo una sua espressa dichiarazione in atti ed era andata a buon fine una precedente notificazione effettuata a mani proprie, senza che successivamente l'ufficiale giudiziario avesse accertato che la detta persona in quel luogo non avesse più né l'abitazione, né la dimora, né il lavoro abituale e senza che da parte del soggetto interessato fosse stata fornita la prova del contrario).

Sez. VI, sent. n. 1778 del 20-08-1994 (ud. del 21-04-1994), Arnetta (rv 200130).

Cassazione Penale

Omesso avvertimento all'imputato

Nell'ipotesi in cui il detenuto liberato dichiari di non avere fissa dimora, declinando l'invito di indicare o eleggere domicilio ai fini delle successive notificazioni, non è necessario che il direttore della struttura di custodia provveda agli avvertimenti ed alle informative di cui all'art. 161, commi primo e terzo, cod. proc. pen., i quali hanno senso solo in relazione all'esercizio della facoltà-onere di domiciliazione.

Sez. III, sent. n. 1867 del 13-11-1993 (ud. del 09-09-1993), Radulovic (rv 195348).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

L'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato a norma dell'art. 161, terzo comma, cod. proc. pen., non comporta che anche le notifiche successive siano impossibili e vadano eseguite mediante consegna al difensore. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l'accettazione del decreto di citazione da parte della madre dell'imputato, in occasione della successiva notifica, dimostra l'idoneità della dichiarazione di domicilio e la temporaneità della precedente impossibilità).

Sez. VI, sent. n. 669 del 25-01-1993 (cc. del 11-12-1992), Ferroni (rv 193474).

Cassazione Penale

"Impossibilità" della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, cui fa riferimento la norma del comma quarto dell'art. 161 cod. proc. pen., va intesa e correlata con l'insufficienza o inidoneità delle indicazioni contenute nella dichiarazione. Pertanto l'impossibilità della notificazione deve ritenersi correttamente acclarata allorquando, eseguite le ricerche sul luogo mediante le opportune informazioni e sulla scorta delle indicazioni della dichiarazione, l'ufficiale notificatore non sia stato in grado di individuare il domicilio.

Sez. III, sent. n. 9104 del 06-10-1993 (cc. del 15-07-1993), Milia (rv 196160).

Cassazione Penale

Notificazione eseguita al domicilio effettivo

Nel caso in cui l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato, deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. proc. pen. ma al domicilio effettivo dell'interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa.

Sez. I, sent. n. 7569 del 03-08-1993 (cc. del 08-06-1993), Fanari (rv 194775).

Cassazione Penale

Notificazione eseguita personalmente all'imputato

Anche in caso di elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., la notificazione eseguita personalmente all'imputato, mediante consegna di copia, può essere operata in qualsiasi luogo, così come, particolarmente - nella specie - nel luogo di sua residenza, sicché il rifiuto di riceverla non ha rilevanza alcuna e la notificazione si ha per eseguita.

Sez. V, sent. n. 829 del 01-02-1993 (cc. del 08-10-1992), Bettiga (rv 193479).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituto

In tema di difesa, il nuovo cod. proc. pen. innovando rispetto al precedente, ha equiparato, quanto a stabilità dell'incarico, il difensore di ufficio a quello di fiducia, affermando la sostanziale immutabilità (e, quindi, irrevocabilità) dell'incarico d'ufficio (salvo giustificato motivo di sostituzione ovvero nomina di difensore di fiducia). Ne consegue che anche nell'ipotesi in cui, per impedimento o assenza del difensore titolare, si proceda alla designazione di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. ovvero dell'art. 102, comma primo, cod. proc. pen., titolare dell'ufficio di difesa resta sempre l'originario designato, del quale il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri, e che rimane il legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni che nel corso del procedimento l'ufficio è tenuto ad effettuare al difensore, ex art. 128 cod. proc. pen. ivi comprese le notificazioni che, seppur relative all'indagato o all'imputato, vanno eseguiti, a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., seconda ipotesi, mediante consegna al difensore.

Sez. III, sent. n. 1867 del 13-11-1993 (ud. del 09-09-1993), Radulovic (rv 195349).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

Nel sistema del vigente codice di procedura penale, il difensore d'ufficio, una volta incaricato, non perde detta sua qualità sol perché, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nei casi ivi previsti, gli venga designato un sostituto, anche quando, di fatto, la difesa venga poi esercitata da quest'ultimo. Ne consegue, tra l'altro, che sarà sempre al detto difensore, e non al sostituto, che dovranno essere effettuate le notificazioni previste dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. nel caso di imputato o indagato irreperibile. (Fattispecie relativa a notifica dell'avviso di deposito con estratto di sentenza ai sensi dell'art. 548, comma terzo, cod. proc. pen.).

Sez. III, sent. n. 1802 del 10-09-1993 (ud. del 19-08-1993), Hadinovic (rv 195980).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

In virtù del deposito dell'art. 97, quarto comma cod. proc. pen., il difensore - di fiducia o d'ufficio - che non sia comparso, o non sia stato reperito o che abbia abbandonato la difesa, viene sostituito con altro difensore immediatamente reperibile. Conseguentemente, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ai sensi dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., va eseguita presso lo studio del difensore che, in tal modo designato, abbia assistito l'imputato, e non già presso lo studio del difensore originariamente nominato (di fiducia o d'ufficio) e poi sostituito ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.

Sez. II, sent. n. 1043 del 16-03-1993 (ud. del 24-02-1993), Delle Fave (rv 194071).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

La elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga revocata espressamente nella forma prescritta. Ne consegue che nel caso in cui il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non fa cadere detta elezione.

Sez. VI, sent. n. 1911 del 25-08-1993 (ud. del 21-06-1993), Spada (rv 194952).

Cassazione Penale

Revoca dell'elezione di domicilio, forma espressa

La dichiarazione di domicilio successiva all'elezione non prevale su quest'ultima.

Sez. VI, sent. n. 1911 del 25-08-1993 (ud. del 21-06-1993), Spada (rv 194953).

Cassazione Penale

Elezione di domicilio presso il difensore e specifico mandato ad impugnare

Con l'istituto dell'elezione di domicilio la legge si limita a conferire all'indagato o all'imputato la facoltà di richiedere che le notifiche degli atti a lui destinati siano eseguite presso un diverso soggetto che può anche identificarsi con il difensore di fiducia dell'imputato o dell'indagato stesso. Poiché l'esercizio di tale facoltà non può comportare la nascita di nuovi diritti o l'ampliamento di diritti o facoltà né al difensore presso cui sia stato eletto domicilio poteri diversi o maggiori di quelli che normalmente gli competono, l'elezione di domicilio presso il difensore non prevede né consente alcuna deroga all'art. 571, terzo comma, cod. proc. pen. che esige il conferimento dello specifico mandato per l'impugnazione da parte del difensore della sentenza contumaciale.

Sez. VI, sent. n. 2022 del 24-09-1993 (ud. del 28-06-1993), Grande (rv 195687).

Cassazione Penale

Dichiarazione o elezione di domicilio all'atto della scarcerazione

La competenza a ricevere la dichiarazione di domicilio all'atto della scarcerazione non è conferita al direttore dello stabilimento carcerario "intuitu personae", sicché ben può essere delegata ad un qualsiasi impiegato dipendente, così come avviene in tutte le amministrazioni organizzate gerarchicamente. Infatti, le formalità previste dal terzo comma dell'art. 161 cod. proc. pen. hanno lo scopo di assicurare la provenienza della dichiarazione dal detenuto e la piena conoscenza, da parte di lui, dell'obbligo di comunicare ogni eventuale mutamento del proprio domicilio, e quindi il compimento di esse non richiede il possesso di una determinata qualifica. In ogni caso, nessuna sanzione di nullità è comminata qualora la dichiarazione "de qua" non sia ricevuta personalmente dal direttore o non venga annotata nell'apposito registro, ma in uno diverso.

Sez. VI, sent. n. 3195 del 26-11-1991 (ud. del 03-10-1991), Liberto (rv 189184).

Cassazione Penale

Omesso avvertimento all'imputato

Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore, nell'ipotesi in cui all'atto della scarcerazione l'imputato non venga avvisato che ha l'onere di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui un primo atto gli è stato notificato o, in mancanza di precedente notifica, mediante consegna al difensore stesso. (Nella specie, all'atto della scarcerazione dell'imputato non era stato proprio redatto il verbale di scarcerazione).

Sez. II, sent. n. 2561 del 03-05-1991 (ud. del 08-04-1991), Martinelli (rv 187077).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

In tema d'impugnazioni, il difensore d'ufficio, che abbia sostituito in udienza il difensore di fiducia, deve ritenersi legittimo titolare del diritto d'impugnazione al momento del deposito del provvedimento impugnabile, poiché la legge (*art. 571, terzo comma, cod. proc. pen. e art. 102, secondo comma, cod. proc. pen.*) gli attribuisce tale diritto qualora il suo assistito non abbia provveduto ad una diversa designazione a tal fine. A tale difensore, oltre che all'imputato, e non al difensore sostituito per dovere d'ufficio, compete di essere il destinatario della notificazione del provvedimento impugnabile, con effetti ai fini della decorrenza del termine per impugnare previsto *dall'art. 585 cod. proc. pen.*, se la notificazione nei suoi confronti sia successiva a quella eseguita nei confronti dell'assistito stesso. (Fattispecie in tema di procedimento di esecuzione; *art. 666, sesto comma, cod. proc. pen.*).

Sez. I, sent. n. 3734 del 07-11-1991 (ud. del 14-10-1991), Franceschini (rv 188611).

Cassazione Penale

Notificazione al difensore sostituito

Al difensore nominato per l'ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato di ufficio - a norma *dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.* - va riconosciuta la qualifica di "sostituito", al quale si applicano le disposizioni *dell'art. 102 cod. proc. pen.*, per cui lo stesso eserciterà i diritti e assumerà i doveri del difensore di fiducia o di quello d'ufficio precedentemente designato fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente. Ne consegue che anche alle eventuali impugnazioni sarà legittimato il "difensore sostituito", pur conservando tale possibilità quello precedentemente nominato o designato, al quale peraltro non è necessario che sia effettuata notificazione dell'avvenuto deposito degli atti, atteso che il primo si sostituisce al secondo "per tutta la durata dell'impedimento" di questo, impedimento che deve intendersi presunto per l'ipotesi di mancato esercizio dei doveri incombenti sul sostituito e che verrà quindi a cessare nel momento in cui lo stesso renderà nota la cessazione dell'impedimento, richiedendosi quindi che faccia a lui carico di rendersi parte diligente ai fini del tempestivo esercizio dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento continua a riconoscergli. Il difensore sostituito, pertanto, può autonomamente provvedere all'impugnazione del provvedimento emesso in esito all'udienza nella quale non comparve, ma il termine per l'interposizione del gravame decorrerà dall'ultima data della notificazione eseguita alla parte o al difensore che venne chiamato a sostituirlo.

Sez. I, sent. n. 3296 del 08-10-1991 (ud. del 20-09-1991), Guglielmi (rv 188425).

Cassazione Penale

Forma della elezione di domicilio

L'elezione di domicilio è un atto a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate *nell'art. 171 cod. proc. pen.* del 1930, corrispondente *all'art. 161 del cod. proc. pen.* Pertanto va esclusa la validità e l'efficacia di un'elezione di domicilio fatta solo oralmente e non consacrata a verbale da uno dei pubblici ufficiali indicati dalle disposizioni del codice.

Sez. IV, sent. n. 7174 del 23-05-1990 (cc. del 26-03-1990), Pagano (rv 184363).